SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

297* SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

VENERDÌ 21 LUGLIO 1978

(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente CATELLANI, indi del vice presidente CARRARO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Discussione:

« Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 300, concernente provvidenze per le zone terremotate del Friuli-Venezia Giulia e proroga della gestione stralcio prevista dall'articolo 2, ultimo comma, del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30

ottobre 1976, n. 730 » (1272) (Relazione orale).

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 300, concernente provvidenze per le zone terremotate del Friuli-Venezia Giulia e proroga della gestione stralcio prevista dall'articolo 2, ultimo comma, del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730 »:

BEORCHIA (DC) Pag. 12803 e passim GHERBEZ Gabriella (PCI) . . . 12806 e passim LEPRE (PSI), relatore 12801 e passim SCOTTI, ministro del lavoro e della previdenza sociale 12805, 12808

Discussione e approvazione:

« Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216, recante misure fiscali urgenti » (1302)

297 ^a Seduta (antimerid.) Assemblea - Resoc	CONTO STENOGRAFICO 21 LUGLIO 1978
(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale): ASSIRELLI (DC), relatore Pag. 12780 e passim BORGHI (DC) 12797 GIACALONE (PCI)	COLOMBO Vittorino (V) (DC), relatore Pag. 12811, 12815 VALENZA (PCI)
« Proroga delle disposizioni della legge 6 giugno 1975, n. 172, recante provvidenze per l'editoria » (1280) (Approvato dalla 2ª Commissione permanente della Camera dei deputati) (Relazione orale): Bressani, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri 12813	AVELLONE (DC), relatore

Presidenza del vice presidente CATELLANI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10).

Si dia lettura del processo verbale.

MAFAI DE PASQUALE SI-MONA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede referente

PRESIDENTE. I seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede referente:

alla 3^a Commissione permanente (Affari esteri):

« Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra il Governo italiano e il Consiglio superiore delle scuole europee per il funzionamento della Scuola europea di Ispra-Varese (Roma, 5 settembre 1963) firmato a Parigi il 14 maggio 1971, con Scambio di Note, effettuato a Bruxelles il 16 novembre 1976 » (1259);

alle Commissioni permanenti riunite 5^a (Programmazione economica, bilancio, partecipazioni statali) e 10^a (Industria, commercio, turismo):

« Modifiche ed integrazioni alla disciplina in materia di agevolazioni al settore industriale » (1312), previo parere della 6^a Commissione. Annunzio di deferimento a Commissioni permanenti riunite in sede deliberante di disegno di legge già deferito alle stesse Commissioni in sede referente

P R E S I D E N T E . Su richiesta delle Commissioni permanenti riunite 10^a (Industria, commercio, turismo) e 12^a (Igiene e sanità), è stato deferito in sede deliberante alle Commissioni stesse il disegno di legge: « Norme sui medicinali ed attuazione della direttiva n. 65/65 approvata dal Consiglio dei ministri della CEE il 26 gennaio 1965, e delle direttive nn. 75/318 e 75/319, approvate dal Consiglio dei ministri della CEE il 20 maggio 1975 » (964), già assegnato a dette Commissioni in sede referente.

Annunzio di presentazione del testo degli articoli proposto dalle Commissioni permanenti riunite 1^a e 11^a per il disegno di legge n. 1272

PRESIDENTE. In data 20 luglio 1978, le Commissioni permanenti riunite 1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione) e 11ª (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale) hanno presentato il testo degli articoli, proposto dalle Commissioni stesse, per il disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 300, concernente provvidenze per le zone terremotate del Friuli-Venezia Giulia e proroga della gestione stralcio prevista dall'articolo 2, ultimo comma, del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, numero 730 » (1272).

297^a SEDUTA (antimerid.)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

21 Luglio 1978

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216, recante misure fiscali urgenti » (1302) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216, recante misure fiscali urgenti », già approvato dalla Camera dei deputati e per il quale è stata autorizzata la relazione orale.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

ASSIRELLI, relatore. Onorevole Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il decreto-legge al nostro esame, che prevede misure urgenti per le entrate fiscali dello Stato, è un provvedimento che già ha avuto in prima lettura l'approvazione con modifiche da parte della Camera dei deputati. Il provvedimento si innesta in un contesto che riguarda il bilancio dello Stato e cerca di coprire quel disavanzo che negli accordi con la CEE e il Fondo monetario internazionale dell'aprile 1977 il nostro Governo si era impegnato a mantenere in 14.450 miliardi di lire; ma successivamente in maniera più realistica nel settembre 1977 fu messo come obiettivo un disavanzo di 19.000 miliardi che poi nel febbraio 1978, visti i limiti che c'erano, fu fissato nella somma di 24.000 miliardi, cercando di mantenere questo impegno di bilancio per evitare di nuovo la corsa dell'inflazione incontenibile.

Questo dati sono stati tenuti presenti dal relatore e dalla Commissione che ha esaminato il provvedimento nell'affrontare la discussione circa il merito del provvedimento stesso, che indubbiamente diventa ancora un elemento tampone, anche se in molte delle sue voci è un adeguamento di vecchie tariffe che erano non aggiornate da lungo tempo. E quindi se da una parte un adegua-

mento è doveroso, dall'altra però in alcuni suoi punti, come vedremo nella elencazione dei singoli articoli, il decreto determina motivi di perplessità e non certamente di entusiasmo da parte dei parlamentari che pure all'unanimità hanno detto che sono disponibili a votare il decreto stesso.

Detto questo si ritiene che il Governo debba essere più prudente, onde riesca non solo a preventivare una politica all'inizio dell'anno, nel momento del bilancio, che tenga calcolo di quelle che sono le necessità, di quelli che sono i problemi da affrontare, ma in modo particolare cerchi di contenere la spesa pubblica perchè mentre noi con questo provvedimento andiamo a racimolare 740 miliardi, con provvedimenti immediati di carattere urgente vediamo aziende che sono in dissesto inghiottire questo denaro, ottenendo il solo risultato di tamponare falle che non sono poi rimarginate se non temporaneamente.

Ed allora questa fatica di racimolare il denaro e questa facilità con la quale poi viene disperso soltanto per tamponare situazioni di carattere sociale, viene ritenuta, da parte dei commissari che sono intervenuti in Commissione, una politica non certamente produttiva. Quello che si chiede oggi al Governo è di prendere degli impegni precisi nel momento del bilancio per quanto riguarda il contenimento della spesa pubblica, e nello stesso tempo di prevedere in maniera più organica le entrate, nel mantenimento di un bilancio che deve garantire al paese il progresso, con il reimpiego in investimenti per dar lavoro ai disoccupati.

Detto questo come intervento di carattere generale, vi è pure il suggerimento circa la migliore organizzazione del Ministero delle finanze e degli uffici periferici dello Stato, dove si lamentano attrezzature insufficienti e il personale spesso non copre neanche gli organici. Si rileva la necessità, quindi, di trovare strumenti più adeguati, più tempestivi con un provveditorato dello Stato che soddisfi esclusivamente le esigenze del Ministero delle finanze e del tesoro, come pure la possibilità di avere concorsi periodici con graduatorie aperte per l'assorbimento del personale tra un concorso

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

21 Luglio 1978

e l'altro, in modo da permettere il reclutamento del personale occorrente, nonchè la possibilità di una migliore efficienza degli uffici stessi attraverso una più organica sistemazione, nel senso di spezzettare territorialmente grossi centri come Milano, Roma. Torino eccetera in giurisdizioni distrettuali degli uffici più adeguate al comportamento e alle necessità degli uffici stessi, perchè gli attuali uffici pletorici non danno certamente buoni risultati. Tutto questo è stato detto in Commissione e come relatore devo riferirlo perchè questi argomenti hanno una certa urgenza e fanno parte di quel complesso di possibilità tendenti a dare efficienza alla amministrazione finanziaria per il reperimento degli evasori fiscali, uno dei punti principali che deve impegnare il Governo non soltanto per reperire il denaro senza nuove imposizioni ma in modo particolare anche per quella giustizia tributaria che è oggi maggiormente sentita, dal momento che attraverso la riforma tributaria tutti i cittadini e soprattutto quelli a reddito fisso si sentono maggiormente colpiti a confronto degli evasori fiscali.

Detto questo entro immediatamente nel merito dell'articolato. Innanzi tutto il decreto prevede un aumento dell'imposta di bollo, che da 100, 400, 500 e 1.500 lire passa rispettivamente a 150, 700, 1.000 e 2.000 lire, e stabilisce che il massimo dell'imposta per i singoli atti, che era di 300 lire, venga portato a 700 lire.

Con l'articolo 2 l'imposta proporzionale di bollo viene stabilita nella misura di lire 10 per 1000, anzichè le 8 precedenti, e per le cambiali in lire 7 per 1000 anzichè le 5 per mille come era in precedenza; per i vaglia cambiari viene prevista la proporzionale a lire 9 anzichè a lire 7 come era in precedenza, con l'arrotondamento di 100 lire per difetto o per eccesso per facilitare il computo. Con l'articolo 2 è stata introdotta dalla Camera la possibilità del pagamento di bollo sulle cambiali e sugli effetti cosiddetti di cambiale di accettazione degli istituti di credito e delle aziende depositati presso gli istituti per ottenere dei finanziamenti (il cosiddetto mercato delle accettazioni bancarie), portando l'imposta proporzionale a 0,1 per mille, cioè l'1 per cento. Per agevolare l'adeguamento del tributo si è permesso che venga fatto l'annullamento delle marche non soltanto presso gli uffici del registro ma anche presso gli uffici postali.

L'articolo 3 presenta una variazione: è prevista cioè la possibilità - in questo momento già scaduta - di 30 giorni di tempo per adeguare tutti gli atti che sono stati emessi dal giorno della pubblicazione del decreto in poi; quindi anche se questi atti. come le cambiali, i vaglia cambiari e gli assegni bancari, sono stati emessi e quindi già scritti vi può essere l'adeguamento alla nuova tariffa, purchè fatto entro i 30 giorni, senza venire sottoposti alle misure di soprattasse e pene pecuniarie.

L'articolo 4 stabilisce in lire 700 l'imposta dovuta per le domande e i documenti necessari per l'ammissione, firequenza ed esami nelle scuole ed istituti scolastici in generale.

L'articolo 5 prevede che la tassa fissa di registro ed ipotecaria — e la Camera dei deputati ha aggiunto anche di trascrizione che era di 5.000 lire, venga portata a lire 20.000 e che tutte le imposte proporzionali che in base alla tariffa fossero inferiori alle 20.000 lire vengano arrotondate a 20.000, in maniera che l'imposta minima pagata per gli atti sia sempre di 20.000 lire. Le registrazioni gratuite restano di due specie, quelle relative ai processi di lavoro e quelle relative a organismi internazionali. Ogni altra agevolazione anche se era prevista gratuita viene commisurata con la tassa fissa di 20.000 lire.

Viceversa le agevolazioni per il Friuli restano in vigore fino alla scadenza della loro validità. Abbiamo inoltre il raddoppio delle aliquote che erano previste nella misura dello 0.75 per cento e dello 0,25 per cento, per il finanziamento da parte degli istituti di credito; queste aliquote vengono portate rispettivamente all'1,50 per cento e allo 0,50 per cento.

L'imposta di registro per la cessione degli autoveicoli viene aumentata di 15.000 lire. Le tariffe, per i veicoli a motore fino a 8 d.) ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

21 Luglio 1978

cavalli, erano di 10.000 lire, da 8 a 12 cavalli di 15.000, da 12 a 20 di 20.000, da 20 a 30 di 30.000, da 30 a 40 di 40.000 e oltre i 40 cavalli di 50.000 lire. Tutte queste tariffe vengono aumentate di 15.000 lire ognuna. Le formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotamento, eseguite nei pubblici registri immobiliari, soggette all'imposta proporzionale, vengono aumentate, e precisamente: quelle per l'iscrizione dall'1 al 2 per cento, quelle per la rinnovazione dallo 0,50 all'1 per cento, quelle per la trascrizione dallo 0,80 all'1,60 per cento, quelle per gli annotamenti per subingressi dall'1 al 2 per cento, quelle per gli annotamenti per ipoteche dallo 0,20 allo 0,50 per cento e quelle per gli annotamenti di cancellazione dallo 0,20 allo 0,50 per cento.

L'articolo 7 riguarda le volture catastali, per le quali l'imposta viene commisurata dal 2 al 4 per mille sul valore degli immobili. Per gli atti soggetti ad imposta fissa questa viene portata a 20.000 lire in modo che tutte le imposte fisse siano aggiornate a questa misura.

All'articolo 8 vi è l'aumento del 30 per cento dell'imposta sulle concessioni governative ad eccezione di quella per le radioaudizioni e le diffusioni televisive, che è aumentata all'inizio di quest'anno e quindi non viene ritoccata. La tassa viene arrotondata a 500 e 1.000 lire e questo vale sia per la imposta di bollo di circolazione che per la imposta per le autoradio. Il pagamento viene effettuato al momento del versamento. Quindi coloro che hanno pagato il bollo di circolazione autoveicoli all'inizio dell'anno per tutto l'anno, effettueranno il pagamento l'anno venturo; coloro che hanno pagato per sei mesi, pagheranno nel semestre successivo.

All'articolo 9 abbiamo l'abolizione delle agevolazioni che erano previste all'articolo 9 della l'egge n. 691 del 1976 che riduceva del 40 per cento la tassa di circolazione per i veicoli fino a 12 cavalli fiscali e del 30 per cento quella per i veicoli da 13 a 18 cavalli fiscali. Quindi praticamente queste agevolazioni sono state tutte eliminate.

La Camera dei deputati ha pure fissato che tutti i motocicli di cilindrata superiore ai 125 centimetri cubici subiscano anch'essi l'aumento del 30 per cento sulla tassa di circolazione. Anche in questo caso vi saranno l'arrotondamento e tutte le disposizioni sulle modalità di versamento come per le auto.

L'imposta proporzionale sui premi di assicurazione e responsabilità civile passa dal 5 al 7 per cento a partire dal 1º luglio 1978.

L'articolo 11 prevede che l'imposta sul reddito delle persone giuridiche, i cui bilanci non coincidono con l'anno solare, per ragioni tecniche debba essere riscossa con il versamento di acconto entro i due mesi dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente, « semprechè ciò non comporti una abbreviazione del termine di versamento di cui al primo comma ». Trattasi di una disposizione tecnica che regolamenta questa materia, che non era giustamente disciplinata.

Per quanto riguarda il pagamento dell'acconto, a decorrere dall'anno 1978 (e quindi praticamente dal prossimo autunno), il decreto prevede che a pagarlo, anzichè essere coloro che hanno versato per l'imposta della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche oltre le 250.000 lire, siano coloro che hanno versato dalle 100.000 in su, cioè tutti i contribuenti la cui dichiarazione dei redditi superi le 100.000 lire di versamento nell'anno 1978 per i redditi dell'anno 1977.

Questo è stato uno degli articoli più criticati in quanto si ritiene che non solo vada a colpire i contribuenti che non pagano contestualmente, ma anche coloro che hanno reddito fisso accertato, cioè coloro che nel cumulo di vari redditi sono soggetti ad aliquote progressive che comportano un conguaglio di pagamento d'imposta al momento della dichiarazione dei redditi.

Inoltre penso che lo Stato sia in definitiva diminuendo il suo gettito nel momento della dichiarazione dei redditi, perchè, intascando il 70 per cento entro l'autunno, in effetti l'anno successivo, rimanendo solo il 30 per cento da niscuotene, incassa ben poco; quindi anche sotto l'aspetto tecnico e della cassa non si ritiene sia una cosa giusta.

Vi è anche nell'articolo un coordinamento per i coniugi che fanno denuncia: viene ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

21 Luglio 1978

infatti modificato il quarto comma dell'articolo 1 della legge n. 97 del 1977, sostituendo le parole « lire duecentocinquantamila » con le altre: « lire centomila », in modo da adeguare queste cifre a quelle di coloro che presentano denuncia singola.

L'articolo 12 riguarda l'aumento della ritenuta sugli interessi dei depositi bancari, elevata dal 18 al 20 per cento. Qui c'è stato chi ha criticato la disposizione e chi ha detto che è stata fatta bene: secondo il relatore il provvedimento può in effetti portare ad un aumento del costo del danaro, ma questo deve essere giustificato come adeguamento del trattamento fiscale dei depositi bancari che, in fin dei conti, sono depositi di risparmio e pertanto il trattamento va comparato a tutti gli altri tipi di risparmio che sono anch'essi tassati, ad eccezione dei BOT. D'altra parte vi era già stato un impegno del Parlamento in questo senso e soprattutto un impegno è stato preso in sede di accordo tra le forze politiche; non si tratta quindi di una misura estemporanea, ma è stata oggetto di meditazione e di una scelta ben precisa.

L'articolo 13 eleva dal 13 al 15 per cento e dal 15 al 17 per cento le ritenute previste dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 che riguardano l'IVA. L'articolo 13-bis, aggiunto dalla Camera, prevede la possibilità dell'applicazione dell'IVA ad alcuni atti che prima non erano bene specificati, ad esempio alle prestazioni dipendenti da contratti d'opera, di appalto e simili, a quelle dipendenti da contratti di locazione finanziaria per l'affitto di cervelli elettronici, di leasing eccetera. Si ha la possibilità di detrazioni dell'IVA per profumi, aeromobili, apparecchi fotografici, cinematografici, fonografi, proiettori, supporti da suono che siano usati per ragioni di impresa, cioè per il tipo di lavoro che viene svolto dai singoli.

L'articolo 13-ter porta l'IVA al 18 per cento anche per le macchine diesel fino a 2.500 centimetri cubici, anzichè 2.000. L'articolo 15 porta le somme dovute per dogane o per imposte di fabbricazione non pagate contestualmente dal 4 al 6 per cento semestrale, cioè al 12 per cento all'anno. L'articolo 17 comporta la proroga del manteni-

mento, con estensione dei compiti, di quegli uffici che dovevano essere aboliti e che per ragioni imprescindibili sono rimasti. In questo contesto ovviamente si inserisce tutto il discorso sulla risistemazione degli uffici. L'articolo 18 riguarda la zona di Campione d'Italia e, nel testo della Camera, stabilisce in 280 lire per ogni franco — in luogo delle 150 lire fissate nel testo del Governo — il tasso di cambio della valuta pagata in franchi svizzeri.

Questo, in sintesi, è il contenuto di questo decreto che la Commissione all'unanimità chiede al Senato di voller approvare, pur con le riserve e le critiche che ciascun commissario ha esposto.

PRESIDENTE. Avverto che con l'intervento del relatore deve intendersi il-lustrato anche l'ordine del giorno n. 2 presentato dalla Commissione. Se ne dia lettura.

MAFAI DE PASQUALE SI-MONA, segretario:

Il Senato,

considerato che la legge 16 maggio 1970, n. 281, ha attribuito alle Regioni a statuto ordinario la tassa sulle concessioni regionali, disponendo che venga riscossa, per conto delle Regioni, dallo Stato e consentendo che le Regioni aumentino il loro tributo del 20 per cento per ogni quinquennio;

che la riscossione della tassa ha avuto inizio col 1º aprile 1972;

che l'aumento previsto è del tutto inadeguato alle variazioni del valore della moneta e che la riscossione da parte dello Stato complica e rende più gravosa la percezione del tributo da parte delle Regioni;

che, frattanto, sono state trasferite alle Regioni competenze statali per provvedimenti per cui è dovuta una tassa di concessione, aumentata dallo Stato rispetto al 1º aprile 1972 in misura ben superiore a quella consentita per l'analoga tassa regionale,

impegna il Governo a presentare, in conformità alle proposte formulate alla Presidenza del Consiglio da amministratori di tut297^a Seduta (antimerid.) Ass

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

21 Luglio 1978

te le Regioni, un disegno di legge che consenta di aumentare in misura congrua le tasse di concessione regionale, rispetto alla misura vigente al 1º aprile 1972, ed affidi alle Regioni il compito di effettuarne la riscossione.

9.1302.2

LA COMMISSIONE

A S S I R E L L I , relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

A S S I R E L L I , relatore. Desidero soltanto far presente che l'ordine del giorno è stato approvato dalla Commissione all'unanimità.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Luzzato Carpi. Ne ha facoltà.

LUZZATO CARPI. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, anzitutto sono lieto di poter dare il mio assenso, anche a nome del Gruppo socialista, alla lucida e precisa relazione del relatore collega Assirelli, condividendone altresì le perplessità sul decreto-legge al nostro esame. Mai come in questi giorni il tempo ha bruciato tanto rapidamente tempi e situazioni. Di fronte ad una crisi che diventa sempre più drammatica si tenta disperatamente di tamponare la situazione con provvedimenti che cambiano, si accavallano e si moltiplicano di giorno in giorno in modo talmente rapido che l'opinione pubblica quasi non fa neppure in tempo a recepire e giudicare.

I provvedimenti del Governo, che attraverso la forma del decreto-legge si susseguono a ritmo continuo nel tentativo di gestire la crisi in atto, si collocano in un momento economico caratterizzato da elementi di provvisorietà e di incertezza che non possono non destare forti e gravi preoccupazioni per l'incalzare della crisi economica. E certo non conducono all'ottimismo nè la così detta « ripresina », nè tanto meno il breve « raffreddamento » del tasso di inflazione. La si-

tuazione economica del paese, soprattutto quella del Mezzogiorno, non induce ad alcun ottimismo fin tanto che la disoccupazione, in particolare quella giovanile e femminile, continua ad essere dilagante. Siamo in una economia da stato d'assedio per cui è legittimo il sospetto che un certo tipo di ottimismo sia solo l'espressione di una volontà politica tendente a rifiutare quelle scelte che potrebbero operare in profondità sulle cause vere della crisi.

Ecco perchè nella consapevolezza della gravità della crisi e nella convinzione che fosse necessario realizzare iniziative che trasferissero risorse dai consumi agli investimenti, abbiamo — e non da poco tempo — noi socialisti privilegiato il discorso della occupazione. Noi socialisti siamo coscienti che per fronteggiare una situazione così drammatica occorre intraprendere una linea di austerità economica che non costituisca però un episodio fine a se stesso, ma sia la premessa rigorosa e consapevole per l'avvio di una politica economica che affronti drasticamente i mali che sono alla base dell'attuale crisi. La austerità è certamente anche per i lavoratori e per il movimento sindacale una scelta di oggi che presuppone però lo sviluppo per domani. I lavoratori hanno dimostrato di sapersi porre con estrema maturità i problemi generali dello sviluppo del paese.

Occorre però tenere presente che anche le manovre di ingegneria finanziaria più sofisticate, più fantasiose e i più pesanti sacrifici possono essere inutili se nello stesso tempo non si realizza un grande sforzo di solidarietà nazionale attorno ad obiettivi credibili che dimostrino la volontà di superare la crisi spostando il sistema in avanti, non riportandolo all'indietro, congelando lo sviluppo in una morsa tra recessione ed inflazione. È evidente che per ottenere l'adesione delle masse è necessario che la solidarietà sia globale, che i sacrifici siano distribuiti in modo equo.

Quindi, quando chiediamo di dimostrarci che si procede seriamente nella lotta alla evasione, non riteniamo che il problema sia quello di offrire qualche centinaio di capri espiatori alla frustrazione collettiva, ma di porre immediatamente le condizioni per una effettiva giustizia tributaria. I gesti esemplari so-

no forse necessari, certo non sufficienti; anzi, possono nascondere una mancanza di volontà di andare al cuore del problema.

La riforma delle imposte, nata all'insegna della semplicità, della snellezza e dell'organicità si è rivelata la cosa più caotica che mente umana potesse immaginare. Quali sono le ragioni di questo caos? Mi si conceda di esaminare quello che era uno dei capisaldi della riforma: la ritenuta alla fonte. Era bellissimo nel 1971 pensare che il fisco non avrebbe più avuto necessità di perseguire gli impiegati e comunque coloro che vivono di reddito fisso, i quali dal 1974 in poi sarebbero stati tassati all'atto della percezione dello stipendio. Però a mano a mano la ritenuta alla fonte si è rivelata quasi uno strumento di tortura anche per i datori di lavoro: fare la ritenuta, fare il conguaglio a fine anno, fare il modello 101, fare la dichiarazione di sostituto d'imposta — e il tutto sotto l'incubo di gravi sanzioni per qualche piccola omissione rappresenta un calvario che qualsiasi datore di lavoro, compresi i piccoli esercenti, deve affrontare con santa rassegnazione. Senza contare che ogni poco tempo vengono impartite nuove istruzioni in materia o vengono modificate le leggi in vigore, per cui occorre cambiare di colpo tutto il sistema di ritenuta.

Al di sopra di tutto c'è però l'ingiustizia nei confronti del contribuente a reddito fisso. Uno dei pilastri della riforma tributaria doveva essere l'anagrafe tributaria con la raccolta a carico di tutti i cittadini dei dati da far affluire al centro elettronico nazionale. Finora tutto ciò non ha assolutamente funzionato, o ha funzionato malamente e gli unici a pagare veramente le imposte fino all'ultima lira sono i contribuenti a reddito fisso per effetto della ritenuta alla fonte, di cui dianzi facevo cenno.

Con l'imposta sulle persone fisiche, basata sulla presunzione di riuscire a snidare tutti gli evasori fiscali, si assiste all'assundo che la segretaria di un grosso industriale, avendo un reddito fisso che non può sfuggire, potrebbe pagare più del suo datore di lavoro che ha un reddito non fisso e che perciò non è accertabile nella sua interezza.

Il decreto-legge al nostro esame per la conversione è purtroppo uno dei tanti decretilegge tampone che il Governo ci ha propinato in questi due anni e che ci hanno lasciato sempre perplessi per la loro frammentarietà e disorganicità. Purtroppo per il contribuente onesto non si può parlare di disorganicità in quanto le « stangate » sono ricorrenti con una periodicità ormai allucinante: sono rastrellamenti affannosi di miliardi che vanno poi a finire nella grande voragine di questo Stato dissestato i cui disavanzi astronomici raggiungono cifre fino a poco tempo fa impensabili, che non si riesce non solo a contenere, ma di cui per la verità si ha la netta impressione che nessuno conosca con esattezza l'ammontare.

È chiaro che se non riusciremo a contenere il disavanzo entro un limite tollerabile si dovrà ricorrere con sempre maggior frequenza alla leva fiscale e frattanto quello che dovrebbe essere l'obiettivo primario, la caccia all'evasore fiscale intransigente e concreta, si allontana poichè gli uffici, molti dei quali privi di personale o con personale assai poco qualificato, si vengono a trovare di fronte a provvedimenti a pioggia che comportano altre incombenze, altro lavoro, mentre l'arretrato si cumula e gli evasori si vedono premiati anche dallo slittamento del valore della nostra moneta.

Entro il 1978 il Governo si era tra l'altro impegnato ad impostare una qualche tassazione sui BOT e sulle obbligazioni in genere al fine di equiparare questa forma di risparmio ora privilegiata ad altre assai meno protette. Si sarebbe potuto indirizzare almeno parte del risparmio verso i titoli quotati in borsa, quindi verso le società in affannosa ricerca di denaro fresco. Non mi pare che allo stato delle cose questo obiettivo si voglia raggiungere per i troppi impegni legislativi davanti al Consiglio dei ministri e l'avvicinarsi ormai prossimo del termine ultimo.

Gli uffici sono ormai sempre più disorientati; la più volte conclamata tregua legislativa non mi sembra imminente; le imposte vengono gestite in modo anomalo e carente; i funzionari sono costretti a rincorrere disposizioni ed incombenze, centamente necessarie, ma che vanno certo a danno dell'attuazione

della riforma fiscale. Tra questi, emblematici sono i poveri funzionari alle prese con i rimborsi per i cumuli effettuati tra marito e moglie, oppure con l'incombenza di dare il numero di codice fiscale a quanti lo vanno a richiedere e di applicare le sanzioni a coloro che dovevano richiedere detto numero entro il 30 novembre e non lo hanno richiesto.

In uno dei tanti libretti rossi o verdi diffusi dal Ministero delle finanze nel 1971, era stato detto, tra l'altro — cito testualmente — che « gli uffici finanziari dello Stato, sia per la meccanizzazione dei servizi che per la riduzione delle tasse da applicare, si potranno dedicare a reperire gli evasori totali e parziali ». La pratica attuazione della riforma, almeno fino ad oggi, ha messo in luce che niente di più falso è stato mai detto perchè i funzionari delle imposte sono costretti oggi più che mai a dedicarsi a compiti che nulla hanno a che fare con il reperimento degli evasori.

Prima di entrare nel merito del decretolegge vorrei citare due fatti emblematici per la loro spiccata anomalia che consente una evasione legalizzata: il primo si verifica a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 230bis del nuovo codice di famiglia. Si è consentito agli imprenditori di spezzettare i propri redditi attribuendone parte ai collaboratori familiari. Questo spezzettamento, che tutti gli imprenditori possono realizzare con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, consente di pagare meno imposta in quanto, essendo l'imposta progressiva, la ripartizione fra varie persone consente un abbassamento delle aliquote. Il carico fiscale grava sempre di più sulle categorie a reddito fisso che non hanno analoga possibilità. Il secondo riguarda la stessa casistica del reato d'evasione che sussiste per esempio per chi evade una imposta di 130.000 su un reddito di 4 milioni e non sussiste per chi con un reddito di 400 milioni evade 63 milioni d'imposta.

L'invio obbligato di tonnellate di modelli 101 da parte dei lavoratori crea un polverone che soffoca gli uffici delle imposte a tutto vantaggio degli evasori. Entrando quindi nel merito del decreto-legge, rilevo che il legislatore ha omesso l'autorizzazione ad usufruire del bollo a punzone oltre che delle marche da bollo; ciò creerà una mancanza di bolli e

pertanto penso che il ministro potrebbe ovviare a questa dimenticanza — come mi pare abbia confermato in Commissione — con un provvedimento ministeriale. Tengo anche a fare osservare che l'aumento sulle cambiali e sulle carte bollate è particolarmente iniquo in quanto va come al solito a colpire i ceti meno abbienti, ad esempio i giovani che sono oggi costretti, assai spesso inutilmente, a far domande di assunzioni presso enti pubblici.

Molte perplessità abbiamo sull'articolo 11, che abbassa a lire 100.000 il limite per il versamento dell'acconto; anche se questo provvedimento è stato preso dai partiti che reggono l'attuale Governo, non posso non segnalare che con l'inflazione strisciante della moneta si arriverà in tempo non lontano all'obbligo per tutti di versare l'acconto, compresi i pensionati, il che mi pare quanto meno assurdo.

Sull'aumento dal 18 al 20 per cento della ritenuta d'imposta sugli interessi non posso non rimarcare che ciò comporterà un aumento del costo del danaro, e quindi anche un rincaro del costo del denaro per le imprese, e che comunque avrebbe dovute essere sistemata — come ho detto poc'anzi la questione dei BOT, sono comunque in attesa di conoscere il pensiero del ministro sui tempi della tassazione dei BOT e delle altre obbligazioni. Grosse perplessità non posso non esprimere sull'articolo 17, che rinvia sino al 1980 la soppressione degli uffici imposte che non hanno terminato la chiusura delle scritture contabili. Ancora una volta si premiano i funzionari meno diligenti e quelli puntuali e precisi che hanno fatto il loro dovere nel termine stabilito dalla legge sono ancora una volta beffati. Faccio rilevare che il ministro delle finanze pro tempore si era impegnato a chiudere questi uffici; certo, siamo d'accordo con coloro che chiedono la revisione di tutto il problema e mi auguro che venga presto portato al nostro esame; non possiamo però consentire che falsi problemi nascondano oscuri interessi clientelari.

All'articolo 18 esprimo il mio consenso, con la raccomandazione che si ponga particolare attenzione affinchè non si formino sacche di evasione in un comune come quello di Campione, attorno al quale ruotano spesso ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

21 Luglio 1978

personaggi e situazioni non sempre cristallini. Suggerisco infine all'onorevole Ministro di rivedere, o quanto meno eventualmente limitare con una quantificazione, la possibilità di deduzione dell'IVA sui carburanti impiegati dagli automezzi in servizio presso industrie, da parte di società o anche di ditte medie e piccole. Vi sono distorsioni ed illeciti che raggiungono notevoli importi.

Pure eccessive appaiono certe agevolazioni su taluni prodotti; mi riferisco per esempio ai profumi destinati ad uso industriale; sono sempre fonte di preoccupazione per i possibili illeciti fiscali. Una definitiva sistemazione delle imposte di fabbricazione sui gas liquidi, diminuendo la forbice tra il gas per uso domestico e quello per autotrazione, appare utile per ridurne il contrab bando. Per il gasolio ciò è stato fatto e attualmente questa forma di evasione è pressochè scomparsa. Occorre arrivare al più presto ad un accorpamento delle imposte di fabbricazione e dell'IVA, eliminando gradualmente certe agevolazioni o sostituendole, dove è necessario, con incentivi.

Concludo affermando che leggi così complicate, con imposizioni fiscali senza un filo logico di coordinamento, con tanti « distinguo», non possono non creare nuove possibilità di evasioni e crescenti difficoltà di accertamento. Ringrazio il ministro Malfatti per le assicurazioni datemi circa l'ordine del giorno 9.335.5 da me presentato assieme ai senatori Segnana e Li Vigni il 10 febbraio 1977, con il quale si chiedeva che non fossero considerati svolti nell'esercizio di attività commerciali i servizi resi agli associati da parte di organizzazioni sindacali, enti o associazioni sociali, rioreative, spontive e culturali; lo ringrazio anche perchè mi ha testè confermato che presto ci sarà un intervento legislativo. Malgrado queste gravi carenze da me indicate sullo stato dell'amministrazione finanziaria in generale e sul decretolegge in particolare esprimerò, a nome mio personale e del Gruppo socialista, parere favorevole alla conversione in legge del decreto al nostro esame. Debbo, infatti, lealmente riconoscere ed esprimere l'apprezzamento del Gruppo socialista all'onorevole Malfatti che, da poco insediatosi alla guida del dicastero delle finanze, ha preannunciato l'imminente presentazione di importanti disegni di legge quali quelle sul riordinamento del Corpo della guardia di finanza e sul potenziamento, mediante assunzione, degli organici dell'amministrazione finanziaria ed infine la legge che aggrava le pene sulle evasioni e sugli illeciti fiscali.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Giacalone. Ne ha facoltà.

GIACALONE. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il complesso delle misure fiscali previste dal decreto-legge sottoposto al nostro esame per la conversione è stato oggetto, nell'altro ramo del Parlamento prima e nella nostra Commissione dopo, di un esame critico e molto severo che ha coinvolto tutti gli schieramenti poditici. Ieri l'altro, ad esempio, negli interventi dei colleghi della Commissione finanze e tesoro del Senato non è stato difficile cogliere, come ricordava or ora il senatore Assirelli, elementi di disagio, di perplessità e a volte di disappunto che le stesse conclusioni del Ministro delle finanze non hanno potuto sottacere.

Tutti i Gruppi e segnatamente quelli della maggioranza, i soli del resto attivamente presenti nel dibattito, si sono fatti portatori delle riserve e del malumore suscitati dal provvedimento varato dal Consiglio dei ministri il 26 dello scorso maggio; riserve e malumore soprattutto in mezzo ai lavoratori e alle loro organizzazioni sindacali: e non starò qui a ricordare le riserve, le perplessità, il giudizio con cui noi comunisti abbiamo accolto le misure fiscali e tariffarie approvate in un unico contesto. Da che cosa era determinata, da che cosa prendeva le mosse questa diffusa insoddisfazione? Per quel che ci riguarda, per quel che riguarda l'atteggiamento del mio Partito abbiamo contestato e contestiamo il carattere disorganico del provvedimento, privo di un minimo di visione di assieme, preso al di fuori di un chiaro disegno di cambiamento rispetto al passato recente e meno recente.

297a SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

21 Luglio 1978

Significa questo che sfugge a noi l'esigenza di garantire un aumento delle entrate tributarie e tariffarie del 1977, così come è chiaramente detto negli accordi programmatici illustrati, o meglio presentati in quest'Aula dal Presidente del Consiglio nella drammatica giornata del 16 marzo di quest'anno?

Se così fosse ci sfuggirebbe la necessità riconosciuta e sottoscritta da tutti i partiti della maggioranza di una coerente, severa politica finanziaria capace di bloccare la spirale inflazionistica e di consentire stanziamenti a sostegno dell'occupazione.

Questa necessità aveva trovato concordi i gruppi dell'attuale maggioranza; però è venuta meno la capacità del Governo di mantenere gli impegni, di rispettare le scadenze fissate negli accordi e nelle conclusioni stesse dei dibattiti parlamentari. Si è invece andati avanti con forti ritardi, investendo il Parlamento di provvedimenti non puntuali, disorganici, avulsi da una chiara prospettiva di politica economica e finanziaria. Di questo andamento è vittima, di questi mali soffre il decreto-legge n. 216 con il quale si chiede ai contribuenti italiani un ulteriore sacrificio valutato in 736 miliardi complessivi di lire.

Questo decreto, anche se tace al riguardo la relazione che lo accompagna, andrebbe ricondotto, a nostro avviso, alla manovra complessiva, che ancora non si delinea con chiarezza, per ridurre il disavanzo nel settore pubblico allargato e recuperare i 4.000 miliardi, che formavano oggetto appunto delle dichiarazioni programmatiche del Presidente del Consiglio, da destinare ad investimenti aggiuntivi. A tale riguardo si pensi al ritardo con cui è stata presentata la seconda variazione al bilancio dello Stato. Ancora stamane i colleghi della Commissione bilancio del Senato stanno discutendo. Si consideri che solo alla ripresa autunnale sarà possibile al Parlamento prendere in esame il piano triennale di risanamento della finanza pubblica al quale sta lavorando da mesi l'onorevole Pandolfi.

Con questo provvedimento si mira a realizzare quella parte dell'accordo programmatico che prevede un prelievo fiscale aggiuntivo per un gettito complessivo di 1650 miliardi, tenu-

to conto del fatto che alcune misure agiranno non per l'intero arco dell'anno. In verità, l'accordo offriva largo spazio alla manovra fiscale messa in essere dal Governo nel senso che esso si limitava a sottolineare che i prelievi fiscali aggiuntivi per il 1978 dovevano essere assicurati in primo luogo dal recupero di evasioni nei diversi settori, in secondo luogo da imposte indirette con allineamento di aliquote su taluni redditi di capitale e ritocchi ai versamenti di acconto e infine...

MALFATTI, ministro delle finanze. Ma è proprio quello che è stato fatto.

GIACALONE....con il ricorso ad imposizioni indirette varie.

Vorrei a questo punto ricordare a me stesso la disaggregazione delle previsioni di gettito per tipo di imposta al fine di meglio intendere il malessere suscitato nel paese dal provvedimento che ci accingiamo a convertire in legge. Il risultato complessivo di 736 miliardi comprende, come ricordava il relatore, 120 miliardi per il bollo, 104 miliardi per il registro e le imposte ipotecarie e catastali, 25 per le concessioni governative, 25 per la soppressione delle agevolazioni in materia di tassa di circolazione, 25 per ritocchi di aliquota dell'imposta proporzionale sui premi assicurativi, 230 per effetto della riduzione del limite di esonero per il versamento d'acconto IRPEF, 150 miliardi ancora per l'aumento dal 18 al 20 per cento delle ritenute sugli interessi dei depositi, 40 miliardi per l'aumento delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo e, infine, 17 miliardi per l'adeguamento dell'imposta di consumo sulle banane.

Pur rendendoci conto, onorevole Ministro, delle difficoltà di intervento nell'imposizione indiretta per l'ostacolo derivante dall'impatto sul paniere base per la scala mobile, i tipi d'imposta che ho voluto or ora ricordare rappresentano indubbiamente un considerevole aggravio per i ceti meno abbienti. Pensate per un solo istante alla carta bollata, al ricorso che ad essa si è costretti a fare nelle numerosissime contestazioni amministrative e giudiziarie, nella ricerca affannosa di un'occupazione nel pubblico impiego da parte di decine di migliaia di giovani.

297ª SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

21 Luglio 1978

Ci sia pertanto consentito di riaffermare che questi prelievi sono molto distanti da una linea di politica tributaria ispirata a criteri di crescente e operante equità sociale. Aggiungiamo ancora che misure come queste avrebbero richiesto, onorevole Ministro, una maggiore preparazione in modo da evitare confusioni e speculazioni.

Vogliamo quindi auspicare che per l'avvenire si riesca ad uscire dalla logica delle misure tampone che risultano casuali e non appaiono inquadrate, come si legge nella lettera inviata dal segretario del mio partito al Presidente del Consiglio il 9 giugno scorso, « in una azione di più ampio respiro volta a conseguire grandi obiettivi di carattere positivo ». L'occasione per una discussione di fondo su questi temi ci viene offerta oggi stesso dal provvedimento di variazione al bilancio e ci verrà offerta in autunno, come ora ricordavo, dalla discussione sul piano di risanamento della finanza pubblica. A proposito della nota di variazione al bilancio. sulla quale avranno modo di intervenire ampiamente i colleghi della Commissione bilancio, ci troviamo di fronte, come i colleghi sapranno, a un peggioramento del saldo netto da finanziare rispetto al bilancio di previsione di ben 1.772 miliardi, pur considerando acquisiti i miglioramenti dell'entrata derivanti dall'incremento di 736 miliardi dovuto al decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216, del quale stiamo discutendo.

Un aspetto preoccupante della situazione, rispetto ad un incremento dell'entrata di 1.196 miliardi, è dovuto al fatto che vengono previste maggiori spese per 2.969 miliardi, di cui 2.371, ben l'80 per cento, per spese correnti. Tutto questo in termini di competenza. Se passiamo poi ai riflessi sulla stima di cassa, vediamo che sono previste variazioni peggiorative di 2.360 miliardi solo per il 1978. Per completare fil quadro non certo roseo della situazione, basta aggiungere che la nuova stima del fabbisogno del settore pubblico allargato, sempre in base al documento presentato dal Governo, supera di 1.847 miliardi la stima precedente, raggiungendo un ammontare complessivo, per il 1978, di 33.000 miliardi.

Ancora più grave, addirittura drammatica se non si interverrà in tempo, nel rispetto degli impegni presi, si presenta la situazione per il 1979 e per gli anni successivi. Siamo arrivati cioè a un livello addirittura intollerabile di disavanzo pubblico, specchio — mi si consenta di dirlo — di una politica incontrollata della spesa, sintesi di malgoverno, di discrezionalità, di arbitrio, che nella gestione delle risorse pubbliche abbiamo ereditato dagli anni passati.

In questo quadro va ricondotto il problema non tanto dei tagli della spesa pubblica quanto dell'avvio della riqualificazione di tale spesa. In questo quadro va ricondotto il tema oggi vivo e attuale della evasione delle imposte dirette, di quelle indirette e degli stessi contributi. Dunque riqualificazione della spesa pubblica e lotta all'evasione; qui acquistano eccezionale rilevanza gli impegni precisi del Governo. Ci riferiamo in particolare alla attuazione senza alcun indugio di tutti gli impegni contenuti nelle dichiarazioni programmatiche del Presidente del Consiglio che allora ha riconosciuto inammissibile che « nel momento in cui il paese deve compiere dei sacrifici adeguati, vi siano cittadini privi di senso civile che si sottraggono ai loro doveri verso la collettività ».

Certo, ben sappiamo che una efficace lotta contro l'evasione fiscale è intimamente collegata all'efficienza dell'amministrazione tributaria della quale non ci sfugge la drammatica situazione. Sarebbe però errato rinviare all'indispensabile ma lunga opera di riorganizzazione degli uffici finanziari l'avvio di una efficace e ricca di effetti positivi lotta all'evasione fiscale. Si tratta di cominciare subito sperimentando strumenti di più immediata efficacia. Per questo, onorevolle Ministro, occorrerà stringere i tempi per i provvedimenti relativi alla bolletta di accompagnamento, alla ricevuta fiscale e ai registratori di cassa, già all'ordine del giorno della Commissione dei trenta.

Tra le misure urgenti da noi indicate per combattere l'evasione, vogliamo sottolineare quella, contenuta negli accordi programmatici, riguardante la collaborazione dei ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

21 Luglio 1978

comuni nell'accertamento tributario. Vogliamo inoltre attirare l'attenzione del Governo su queste altre misure: pubblicità dei sorteggi già effettuati e da effettuare, pubblicazione per comune degli elenchi dei contribuenti e dei rispettivi imponibili, pubblicazione a livello provinciale e comunale dei dati disaggregati relativi alle denunce IVA (disponiamo già di quelle per il 1976). Vi è infine un impegno del Governo che ha un valore per noi emblematico: quello relativo alla presentazione al Parlamento del disegno di legge di riforma del contenzioso penale tributario, recuperando tanto tempo prezioso che si è perduto.

Già il 26 gennaio di quest'anno, aprendo l'anno accademico della scuola centrale tributaria, l'allora ministro delle finanze Pandolfi annunciava solennemente, riferendosi appunto a questo provvedimento, di avere pronte le manette per gli evasori. Qui è forse superfluo ricordare che in questa materia, più che le parole, contano i fatti; altrimenti per i grossi evasori, nemici dichiarati della collettività nazionale, le manette saranno sempre da venire, mentre accade poi che nella realtà esse vengono riservate. come è accaduto nel casertano con una azione che ha indignato tutte le persone oneste del nostro paese, ai poveri braccianti di Rocca Romana, un paese del Sud falcidiato dall'emigrazione e dalla miseria.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, vi prego di scusarmi se fin qui mi sono limitato ad alcune considerazioni di ordine generale, anche se non estranee al provvedimento al nostro esame. La verità è che il ricorso al decreto-legge, quando soprattutto la discussione sulla conversione avviene, come sta avvenendo oggi, a pochi giorni dalla scadenza costituzionale, rende difficile un puntuale esame di merito, impedendoci tra l'altro, per il nostro senso di responsabilità, di presentare qualsiasi modifica.

Tra l'altro il decreto-legge n. 216 è stato particolarmente sfortunato sotto il punto di vista procedurale, essendo incappato nella paralisi della normale attività legislativa in coincidenza con le votazioni che hanno tenuto impegnati Camera e Senato per l'elezione del Capo dello Stato.

Mi si permettano comunque due brevi notazioni in margine agli articoli 11 e 12. Per quanto riguarda quest'ultimo articolo (aumento dal 18 al 20 per cento della ritenuta sugli interessi dei depositi bancari e postali), vogliamo ricordare che già in sede di conversione del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, avevamo proposto di portare alla misura oggi suggerita dal Governo la ritenuta stessa. Aggiungiamo che nella elaborazione della legge finanziaria per il 1979 proporremo una scelta opzionale tra la ritenuta secca del 20 per cento a titolo di imposta ed una ritenuta d'acconto del 10 per cento, in modo da favorire i risparmiatori che posseggono redditi modesti.

Ancora qualche parola sull'articolo 11, quello relativo alla riduzione da 250.000 a 100.000 lire del livello IRPEF previsto per l'esonero dei contribuenti dal versamento di acconto. Fermo restando che siamo d'accordo sul principio che il prelievo fiscale deve avvenire in stretta correlazione temporale con l'attività produttiva e con il reddito, intendiamo far presente che, da un lato, la misura si rivelerà molto pesante per centinaia di migliaia di contribuenti e, dall'altro, oltre un milione di versamenti renderà ancora più pesante il lavoro degli uffici, distraendoli da ben più qualificate iniziative che mirino a colpire l'evasione fiscale.

Concludendo il mio intervento, vorrei sollecitare il fatto che per l'avvenire non abbia più a verificarsi che in vista di un provvedimento così delicato il Governo non senta la necessità di consultare preventivamente i Gruppi parlamentari, gli stessi partiti che fanno parte della maggioranza; e ciò per non facilitare assunzioni di atteggiamenti di riserva, per non incoraggiare posizioni che indulgano alla demagogia, con il risultato di indebolire la solidarietà oggi più che mai necessaria tra le forze democratiche. Solo in questo modo, pur nel confronto e nello scontro politico, sarà possibile portare avanti il processo di rinnovamento di cui il paese ha oggi bisogno per uscire dalla grave, drammatica crisi che lo attanaglia.

Con questi intendimenti, con questo spirito, onorevoli colleghi, onorevole Ministro,

21 LUGLIO 1978

i senatori comunisti, pur con tutte le riserve sulle quali ho voluto attirare la vostra attenzione, annunciano il voto favorevole alla conversione del decreto-legge che reca misure fiscali urgenti. (Applausi dall'estrema sinistra).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Segnana. Ne ha facoltà.

S E G N A N A . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli senatori, il dibattito che è avvenuto presso la Camera dei deputati e nella Commissione finanze e tesoro del Senato ha rivelato uno stato di disagio verso questo provvedimento che ricalca l'impostazione di numerosi altri decretilegge che sono stati adottati in passato e che sono stati anche, come ricordiamo, severamente criticati. Anche in questa occasione ci siamo trovati di fronte ad un decreto che è stato presentato per l'esigenza di tamponare la difficile situazione di bilancio che conosciamo e soprattutto per onorare gli impegni di carattere internazionale con il Fondo monetario.

Con questo provvedimento si sono operati dei ritocchi all'imposizione indiretta per tasse che già con il decreto-legge del 31 dicembre 1976, poi convertito nella legge 21 febbraio 1977, n. 36, erano state oggetto di sensibile aumento. Non possiamo dimenticare che con quel decreto erano stati apportati degli aumenti alla tassa di bollo, a quella sulle cambiali, alla tassa di registro e ad altre imposte indirette. È questo un sistema di ritocchi, di modesti aumenti che non mancano di provocare reazioni e che incidono sicuramente sul reddito di singole persone e di categorie, quindi provocano anche un certo disagio.

Con questo provvedimento abbiamo visto che praticamente vengono ad essere introitati 740 miliardi. Ora, se consideriamo il frutto di questo provvedimento, cioè questi 740 miliardi, ed osserviamo la situazione nella quale ci troviamo, è logico che non possiamo non porci la domanda che si pone il cittadino e che è questa: servono effettivamente questi inasprimenti? Con questi ina-

sprimenti si riesce veramente a fare qualcosa di concreto, o non significano invece prendere una massa, neppure notevole, di denaro e gettarla in un cesto come acqua che in questo cesto poi non resta? È possibile che con misure di questo tipo si riesca veramente a tamponare la difficile situazione finanziaria che non può non preoccupare noi tutti? Assistiamo ad un aumento sempre maggiore del *deficit* della finanza pubblica e ci chiediamo come potremo far fronte a questa situazione veramente allarmante.

Ed allora, proprio di fronte a questa situazione che si sta deteriorando giorno per giorno, noi ci domandiamo: è proprio ineluttabile che il deficit abbia ad aumentare giorno per giorno? Non si può fare qualche cosa di veramente incisivo e concreto? Non è possibile produrre un'azione che riesca veramente ad arginare questo fiume che, lasciato alla sua corrente sempre più impetuosa, rischia veramente di travolgere la nostra economia, la finanza del nostro Stato? Praticamente con questo provvedimento rastrelliamo, come ho detto, 740 miliardi, e sono pressappoco ciò che corrisponde al deficit dell'IRI del 1977, che ha chiuso con una situazione di deficit di 722 miliardi.

Per quanto riguarda i veri settori delle partecipazioni statali, se consideriamo il loro bilancio, ci rendiamo conto di quanto la situazione sia pericolosa e pesante. Basti pensare che la sola Alfa Romeo, una industria del settore automobilistico che pure nel mondo ha dei margini di reddito abbastanza consistenti, ha avuto nel 1977 un deficit di 150 miliardi che ricade in sostanza sulle spalle dei cittadini. Perciò ci si domanda se sia giusto che i cittadini paghino per la cattiva conduzione di certe aziende a partecipazione statale, che paghino per l'assenteismo e per la scarsa produttività.

Per quanto riguarda poi il settore ospedaliero non possiamo non rilevare quanto è stato scritto anche dal nostro collega Visentini, secondo cui gli ospedali sono diventati centri di spesa praticamente incontrollata che, se questo settore potesse dimostrare

di offrire prestazioni quali sono necessarie per le persone che devono ricorrere alle cure ospedaliere, sarebbe anche giustificata; purtroppo invece ci troviamo di fronte ad una serie di prestazioni insufficienti e non corrispondenti al peso finanziario che grava a causa del settore ospedaliero.

Non possiamo poi dimenticare il deficit del settore dei trasporti pubblici che una volta erano in concessione a privati e che su pressione soprattutto delle forze sindacali sono passati al settore pubblico. Questa secondo me è stata una di quelle riforme che abbiamo fatto senza tener conto che forse vicino al pubblico poteva benissimo sussistere il privato e che passando un settore di questa portata in mano pubblica il deficit veniva ad aumentare. Non possiamo poi dimenticare la situazione del settore previdenziale e i pericoli che derivano da un garantismo assicurato quasi per tutti. Di fronte perciò a questa macchina che ingoia sempre maggiori fondi ci domandiamo se è possibile porre un freno e trovare un rimedio. Una soluzione può essere data soltanto in due modi: o tagliare nelle spese o aumentare le entrate. Ma siamo veramente capaci di tagliare nelle spese che sono state prodotte e che si realizzano attraverso una serie di spinte che sono venute dal basso? Può anche avere ragione il senatore Giacalone secondo cui ci troviamo in una situazione dovuta a responsabilità anche di carattere politico, ma non dobbiamo dimenticare che ci sono responsabilità che ricadono su coloro che dal basso hanno imposto in determinate circostanze l'adozione di provvedimenti che si sono poi rivelati disastrosi dal punto di vista finanziario.

Perciò sostengo che dobbiamo fare tutto il possibile per tagliare nelle spese, sebbene nutra poca fiducia in ordine alla capacità di agire in tal senso. Di conseguenza mi domando se si possono trovare nuove entrate, se è compatibile con le nostre risorse e con il reddito nazionale un ulteriore gravame fiscale. Infatti abbiamo già raggiunto un indice di tassazione di oltre il 35 per cento in rapporto al prodotto interno lordo, un indice che si avvicina o ha già superato quel-

lo di paesi che fanno parte insieme con noi dell'ambito europeo, ma che hanno una situazione di carattere sociale e di servizi a favore della comunità ben diversa dalla nostra; paesi nei quali la sicurezza sociale è garantita in modo diverso, paesi nei quali non esistono forme di esproprio legalizzato come esistono nel nostro paese e come sono esistite fino a poco tempo fa, ad esempio, con il blocco dei fitti.

Mi domando: è possibile ancora gravare sul contribuente? È possibile aumentare, ad esempio, le aliquote delle imposte dirette? Penso che francamente non vi sia molto margine e che si debba guardare con prudenza ad un aumento generalizzato soprattutto nell'imposizione diretta.

Bisogna stare molto attenti anche ad ascoltare indicazioni che vengono da taluni ambienti i quali forse non tengono conto di questo indice così alto di rapporto tra tastazione e prodotto interno lordo.

Si parla tanto in questo periodo di evasione fiscale e credo che senz'altro noi dobbiamo tutti porci il problema del contenimento dell'evasione; non possiamo però non rilevare come molte chiacchiere si stiano facendo in questo periodo. L'argomento dell'evasione fiscale è diventato di moda come vi sono stati in passato altri argomenti di moda per i politici, per i sindacalisti. Praticamente continuiamo a parlare, continuiamo ad esercitare il moralismo, ma poi riscontriamo molte difficoltà giorno per giorno nel momento in cui si tende ad impostare veramente una lotta seria, una lotta precisa all'evasione.

Vediamo quali sono anche le reazioni immediate: basta che venga pubblicata la bozza di un qualche decreto, di un qualche provvedimento sulla stampa e subito se ne vedono le reazioni e si constata quale sia l'effettiva volontà di collaborare nella lotta all'evasione anche da parte di categorie che si fanno paladine della moralizzazione pubblica.

Su questo argomento dobbiamo avere le idee chiare; dobbiamo vedere effettivamente quale sia la consistenza dell'evasione per

adottare poi quei provvedimenti necessari per combattere l'evasione, provvedimenti che non devono essere il frutto di considerazioni soltanto epidermiche, provvedimenti che non devono essere punitivi, ma che devono andare alla radice e tali da poter essere effettivamente applicati.

Vorrei richiamare l'attenzione del Ministro su questo: dobbiamo fare dei provvedimenti che siano applicabili, dei provvedimenti che siano chiari, che non abbiano bisogno dopo di numerose circolari, di telegrammi, di risoluzioni, di chiarimenti. Dobbiamo fare dei provvedimenti chiari e che siano applicabili, altrimenti avremmo dei provvedimenti che in realtà sono delle grida.

Guardiamoci bene, soprattutto, da indicazioni provenienti da ambienti che conoscono solo superficialmente il problema della evasione fiscale.

Dobbiamo dare atto all'attuale ministro onorevole Malfatti delle iniziative che sta adottando con l'adozione del documento di accompagnamento delle merci e della ricevuta fiscale. Vorrei anche richiamare la sua attenzione, onorevole Ministro, su un ulteriore passo che dobbiamo fare, che non costa molto e che ritengo necessario soprattutto per facilitare gli accertamenti: quello di attuare l'articolo 10 della legge di delega della riforma tributaria, il quale prevede che siano adottati dei piani contabili e degli schemi di bilancio.

Credo che anche noi in Italia dobbiamo arrivare a quanto è stato fatto già in altri paesi (come ad esempio la Francia, paese a noi vicino e con molte caratteristiche simili) cioè l'adozione di piani contabili, di schemi di bilancio per i singoli settori, in maniera tale che poi gli accertamenti siano più facili e vi possa essere anche una specializzazione degli accertatori in ordine alla lettura e all'esame dei bilanci delle aziende. Credo che dobbiamo essere vicini al Governo e al Ministro in questa azione di lotta all'evasione e fare uno sforzo per suscitare — come diceva il senatore Luzzato Carpi un impegno generale, una coscienza nei nostri cittadini che la lotta all'evasione sarà proficua solo con la collaborazione di tutti. Quando sarà introdotta la ricevuta fiscale, se non vi sarà la collaborazione degli utenti e dei consumatori ci troveremo di fronte ad un provvedimento che non spiegherà la sua efficacia. Ecco quindi l'esigenza di svolgere anche un'azione di carattere informativo nei confronti dei cittadini, affinchè capiscano che su questo problema non devono essere impegnate solo le forze istituzionalmente incaricate di fare gli accertamenti e di cambattere le evasioni, ma deve esserci collaborazione da parte di tutti.

Purtroppo, da noi non c'è quel senso dello Stato che esiste in altri paesi, forse perchè il nostro è uno Stato recente, perchè siamo stati per tanti secoli governati da altri Stati, per cui si vedeva nell'istituzione non qualche cosa che rappresentasse tutti i cittadini, ma un nemico pronto ad imporre gabelle ed a depredare. Adesso dopo più di 100 anni di Stato unitario bisogna che si crei questa coscienza, che può nascere proprio in ordine a questi problemi.

Per quanto riguarda il disegno di legge al nostro esame, credo che non vi sia da aggiungere altro a quanto è stato detto in Commissione finanze e tesoro; è appena il caso di ricordare alcune osservazioni fatte, che credo non sia necessario ripetere, soprattutto in ordine all'aumento dell'imposta sugli interessi dei depositi bancari. Con questo provvedimento si fanno dei ritocchi all'IVA, quindi si compie un ulteriore intervento su una materia che è già stata oggetto di numerosi provvedimenti. Già in Commissione ho ricordato che questa materia dell'IVA è stata oggetto di oltre 50 interventi di carattere legislativo, di 21 decreti del Presidente della Repubblica e di oltre 1.000 risoluzioni eccetera. Le voci che fanno parte della tabella dell'IVA sono state già ritoccate in maniera notevole.

Voglio ancora sottolineare l'esigenza che si riesca finalmente a trovare una sistemazione di questa materia, al fine di agevolare l'interpretazione della legge. Credo che sia venuto il momento di apportare all'IVA quelle modifiche richieste dall'applicazione della direttiva comunitaria e di operare la riduzione delle aliquote. Ma in modo parti-

colare vorrei richiamare l'esigenza di coordinamento tra la normativa delle imposte dirette e quella delle indirette. Gli accertamenti che si stanno facendo in questo periodo dimostrano veramente quanto sia grave il fatto che non esista questo coordinamento. Il senatore Luzzato Carpi ha affermato che bisogna arrivare finalmente alla tregua legislativa. Sono d'accordo: bisogna che finisca questa alluvione di provvedimenti di carattere fiscale che sono stati prodotti in questi ultimi anni; però credo che ci siano ancora alcune cose da fare, alcune cose che sono indispensabili, come ho già detto, per quanto riguarda l'IVA, ma anche per quanto riguarda le imposte dirette.

Certamente quest'anno la produzione legislativa è stata notevolmente inferiore a quella dell'anno scorso; avrei qui tutto un elenco, che sarebbe interessante poter mettere a disposizione dei colleghi, in ordine alle leggi, ai decreti del Presidente della Repubblica, ai decreti ministeriali che sono stati emanati nel corso del 1977. Quest'anno i provvedimenti sono stati pochi; ci auguriamo che vi sia finalmente un assestamento nel corpo legislativo tributario e che in questo assestamento trovino spazio quelle modifiche, quelle integrazioni che sono necessarie perchè le norme siano più chiare e possano essere facilmente interpretate.

Si è parlato anche da parte di alcuni colleghi del problema delle sanzioni. Anch'io sono d'accordo; ci sono delle cose da rivedere; esistono nel campo delle sanzioni delle norme che devono essere riviste soprattutto per evitare che vengano colpiti gli errori di carattere formale, le piccole inadempienze; si tratta di avere invece norme che servano a colpire le evasioni. Penso che le penalità dovrebbero essere rapportate al giro d'affari perchè non è comparabile la piccola evasione di un contribuente con un piccolo giro d'affari alla stessa evasione compiuta da chi ha un grosso giro d'affari.

Andrei molto cauto con l'adozione di norme di carattere penale; è una materia molto delicata e dobbiamo stare attenti, perchè dobbiamo tener conto dei problemi riguardanti taluni grossi evasori ma non dimenticare che certe manchevolezze da parte del contribuente sono dovute anche a deficienze dell'amministrazione e alla non chiarezza delle norme di carattere tributario.

Onorevoli colleghi, non voglio abusare oltre della vostra pazienza; ho sottolineato alcuni aspetti di carattere generale che intendevo portare alla vostra attenzione nell'esame di questo provvedimento; vorrei veramente augurarmi che soprattutto le considerazioni che il senatore Luzzato Carpi, il senatore Giacalone, il sottoscritto abbiamo fatto in ordine ai problemi della situazione generale abbiano a trovare un terreno favorevole. Auguriamoci che nei prossimi mesi si possa assistere ad un'azione incisiva da parte del Governo per un contenimento della spesa pubblica, per un risanamento della finanza del nostro Stato, in modo tale che le gravi preoccupazioni che abbiamo in questo momento possano attenuarsi e si guardi in avanti con meno pessimismo. Grazie. (Applausi dal centro).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Deve essere ancora svolto un ordine del giorno del senatore Borghi. Se ne dia lettura.

MAFAI DE PASQUALE SI-MONA, segretario:

Il Senato,

in relazione all'articolo 18 del decretolegge 26 maggio 1978, n. 216, riguardante la fissazione di un « cambio fiscale » per il comune di Campione d'Italia avente lo scopo di non esasperare il meccanismo di progressività dell'IRPEF per i redditi prodotti in franchi svizzeri nel detto comune;

tenuto conto che il Governo aveva inizialmente fissato un cambio di lire 150 e che successivamente la Camera dei deputati, nella legge di conversione, lo ha elevato a lire 290;

rilevato che tale elevazione risulta essere fondata sulle variazioni del costo della vita intervenute dal 1973 al 1977 in Italia

9.1302.1

21 Luglio 1978

BORGHI

ed in Svizzera — avendo a base principale di calcolo la situazione dell'anno 1973 —, mentre sembra più corretto riferirsi esclusivamente ad una stima sull'anno 1977 che tenga conto e del cambio Italia-Svizzera e degli indici del costo della vita sui più importanti generi di consumo nei due paesi sempre nell'anno 1977, che porterebbe a fissare un equo cambio fiscale intorno a lire 200;

considerato infine che ai lavoratori a reddito fisso sono state effettuate ritenute nei mesi di maggio e giugno 1978 sulla base di lire 150, e che l'elevazione a 290 comporterà un eccessivo e ingiustificato aggravio per gli stessi lavoratori,

impegna il Governo a rivedere con urgenza i criteri e i dati sulla base dei quali è stata effettuata la determinazione del cambio di lire 290, di cui al primo comma dell'articolo 18 citato, anche in considerazione che ciò si riflette rigidamente e automaticamente sulla tassazione negli anni successivi al 1978 — come risulta dal secondo comma dello stesso articolo — e, conseguentemente,

invita il Governo a disporre la necessaria e opportuna modifica entro un limite che comporti una corretta progressività nell'imposta sui redditi delle persone fisiche prodotti nel comune di Campione d'Italia.

BORGHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

B O R G H I . L'ordine del giorno si illustra da sè: riguarda il reddito delle persone fisiche prodotto da lavoratori italiani in franchi svizzeri nel comune di Campione d'Italia. Raccomando vivamente l'accoglimento di questo ordine del giorno per la portata che esso ha in ordine ai problemi del reddito di questi lavoratori.

Desidero infine far presente un aspetto formale scusandomi con gli uffici ai quali ho trasmesso il testo per la stampa. Al secondo, al quarto e al quinto comma è contenuto un errore e si deve leggere lire « 280 » anzichè « 290 ».

Presidenza del vice presidente CARRARO

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore.

ASSIRELLI, relatore. Non ho nulla da aggiungere alla mia relazione. Per quanto riguarda l'ordine del giorno dichiaro di rimettermi al Governo perchè la questione tecnica dell'aumento da 150 a 280 lire riguarda più che altro la contabilità e il valore del franco svizzero in rapporto alla cifra convenzionale (effettivamente il franco svizzero vale molto di più) dovuta dai contribuenti della città di Campione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro delle finanze.

* MALFATTI, ministro delle finanze. La mia replica sarà estremamente breve. Desidero innanzi tutto ringraziare il senatore Assirelli e gli onorevoli senatori intervenuti nella discussione.

Come ho già avuto l'onore di dire alla Commissione finanze e tesoro, questo provvedimento ha una sua collocazione precisa nel programma di Governo. Ringrazio in modo specifico il senatore Giacalone che ha

avuto l'amabilità di ricordare il testo programmatico: ne risulta infatti, a me sembra in modo inconfutabile, che le misure tributarie inserite in questo decreto-legge sono, se non nominativamente, qualitativamente indicate proprio nel testo programmatico del Governo, che è frutto, come è noto, di un accordo tra i partiti che hanno dato luogo alla maggioranza dalla quale ottiene la sua fiducia il Governo stesso.

D'altra parte è anche da tener presente che dobbiamo vedere questo provvedimento nella dinamica di una complessa manovra economico-finanziaria del Governo che si proietta nell'anno chiave 1979, nell'ambito di una programmazione triennale con l'obiettivo di raggiungere determinati traguardi di tasso d'incremento del reddito, di riduzione del tasso d'inflazione, di recupero ad investimenti produttivi di quote crescenti di risorse, di risanamento quindi del deficit della finanza pubblica allargata, da conseguire anche per via di limitazioni e di riqualificazioni sul piano della spesa pubblica e di modifiche sul piano tariffario e fiscale. Da questo punto di vista quindi questo provvedimento, nei suoi limiti, persegue l'obiettivo della riduzione del deficit della finanza pubblica allargata. Questo intervento straordinario sul piano della finanza del 1978 era stato indicato, anche nelle cifre, dal Presidente del Consiglio in quest'Aula il 16 marzo all'atto della presentazione del Governo.

Devo ancora fare assai rapidamente qualche considerazione al senatore Assirelli, al senatore Luzzato Carpi, al senatore Segnana e al senatore Giacalone, che si sono intrattenuti sull'altro punto, che credo sia il caso di richiamare, della lotta all'evasione. Si tratta infatti di un punto prioritario nell'azione del responsabile del Ministero delle finanze e, nella sua collegialità, nell'azione del Governo, anche perchè viene richiamato in modo preciso in questa manovra di cui ho da illustrare ora solamente questo provvedimento, che evidentemente ha dei limiti precisi e quindi non copre l'arco assai più complesso che è appunto quello della manovra di risanamento della situazione economico-finanziaria del paese e degli strumenti atti a raggiungere questo traguardo.

Non è certo questa l'occasione per approfondire un tema così vasto. D'altra parte la Commissione finanze e tesoro del Senato ha deciso di dedicare una indagine conoscitiva a questa serie di problemi e quindi gli onorevoli senatori mi consentiranno di essere del tutto insufficiente sull'argomento. Voglio solo richiamare alcuni punti che ritengo importanti. Credo che sia erroneo ritenere che siamo all'anno zero; al contrario, stiamo portando avanti su una linea di continuità un'azione che già comincia a dare i suoi frutti. Nessuno vuole sottovalutare i gravissimi problemi di carenza degli organici, di irrazionalità nell'organizzazione degli uffici finanziari, di mancata riforma dell'amministrazione, con tutte le remore che ciò comporta, dal momento che la riforma dell'amministrazione finanziaria avrebbe dovuto precedere e non seguire, come ha detto giustamente il senatore Visentini, la riforma tributaria. A parte questa considerazione di carattere generale, sta di fatto che per quanto riguarda, senatore Luzzato Carpi, l'anagrafe tributaria, non siamo all'anno zero in quanto già oggi utilizziamo nel campo dell'IVA e delle imposte dirette l'anagrafe tributaria ai fini di una politica di accertamento rigorosa. Attraverso i codici sulle dichiarazioni dei contribuenti per quanto riguarda le imposte dirette, già oggi siamo in grado di inviare elenchi trattati automaticamente dall'anagrafe tributaria agli uffici periferici su aree che possono essere critiche dal punto di vista della veridicità fiscale. Ho già avuto modo di dire che nel 1979 avremo la possibilità di procedere e nel 1980 arriveremo alla velocità di crociera del sistema, cioè agli incroci tra dichiarazione dei redditi, registro, IVA e imposte dirette, che sono strumenti che vanno certamente affinati, ma fanno compiere un salto di qualità alla politica dell'accertamento.

Posso dare una notizia che presenta qualche interesse: gli accertamenti e le rettifiche compiuti nel campo delle imposte dirette al 30 aprile 1978 sui nuovi tributi hanno portato a un recupero di imposte di oltre 450 miliardi di lire. Posso fornire altri due elementi che non vanno sottovalutati: l'aumento delle dichiarazioni che abbiamo registrato per quanto riguarda sia le imposte dirette che l'IVA (ma qui voglio soffermarmi in particolare sulle imposte dirette) dimostra una riduzione della evasione totale. Inoltre il fatto che si abbia, con l'autoliquidazione di quest'anno, un gettito che ha un incremento maggiore rispetto all'incremento del reddito nazionale, dimostra una maggiore presumibile veridicità da parte dei contribuenti. Questi sono due dati di fatto che non vanno sottovalutati, non per scadere in una posizione trionfalistica, ma al contrario, come è nostro dovere, per controllare in ogni momento questa azione che gradualmente, secondo un disegno organico, viene portata avanti. Non è certo chi vi parla ad avere intenzione di interromperla perchè il mio compito è appunto quello di portarla avanti.

Un altro punto di riferimento — il senatore Giacalone lo ha ricordato - riguarda nuove forme di controllo generalizzato che valgono anch'esse a limitare l'area dell'evasione. Lo schema di provvedimento riguardante il documento di accompagno delle merci viaggianti è già stato da me diramato alla Commissione parlamentare dei 30; i contatti che abbiamo avuto in queste settimane mi fanno confidare che lo schema stesso possa essere licenziato dalla Commissione, con il parere prescritto, in tempo utile perchè si arrivi all'approvazione del Consiglio dei ministri prima delle ferie.

Stiamo anche lavorando - ed è assai avanzato il nostro lavoro — per predisporre lo schema di decreto per la ricevuta fiscale, che è un altro dei tre punti di controllo generalizzato inseriti nel programma del Governo.

Mi riferisco molto rapidamente ad altre questioni che sono state sollevate. Confermo al senatore Luzzato Carpi che per il bollo a punzone vedrò se vi è una possibilità di intervento in sede amministrativa e in principio non ho obiezioni da sollevare. Sul tema assai complesso della tassazione dei buoni del tesoro, mi consentirà di non sprecare un argomento di questa ampiezza con una replica che sarebbe necessariamente insufficiente. Mi limito ad un cenno solo, non

per negare nulla, ma solamente perchè tra i tanti elementi questo non è stato toccato e credo che convenga toccarlo: l'estrema prudenza che bisogna responsabilmente avere riguardo alla struttura finanziaria del paese per non trovarci pur con le migliori intenzioni domani di fronte a dei repentini mutamenti di flussi finanziari, di flussi di risparmio che potrebbero essere sconvolgenti dell'equilibrio economico-finanziario del paese, specie in presenza di un deficit della finanza pubblica allargata in tema di bilancio, con situazioni del tutto anomale rispetto a tutti gli altri paesi industriali, in modo specifico rispetto ai paesi della Comu-

Confermo altresì la buona disposizione a trovare nella sede propria, e cioè attraverso l'esercizio della delega, una soluzione ai problemi delle società non commerciali per prestazioni di servizi (associazioni culturali, società sportive, organizzazioni sindacali e così via).

Mi scuso per essere stato estremamente insufficiente nella risposta, ma lo faccio per non sottrarre ulteriore tempo all'Assemblea, che è impegnata anche nell'esame di altri provvedimenti di legge.

Per quanto riguarda il punto di vista del Governo sugli ordini del giorno, accetto come raccomandazione quello del senatore Borghi e confermo l'adesione da parte del Governo a quello presentato dalla Commissione. (Applausi dal centro e dalla sinistra).

PRESIDENTE. Senatore Borghi. insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 1?

BORGHI. Sono soddisfatto della dichiarazione del Ministro e pertanto non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Onorevole relatore. insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 2?

ASSIRELLI, relatore. Non insisto.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione. Se ne dia lettura.

297^a SEDUTA (antimerid.)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

21 Luglio 1978

MAFAI DE PASQUALE SIMONA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216, recante misure fiscali urgenti con le seguenti modificazioni:

All'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:

« Nella Tariffa allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto, dopo l'articolo 10, il seguente articolo 10-bis:

Articolo della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute		Modo di	Nota
		Fisse	Propor- zionali		Note
10-bis	Cambiali accettate da aziende ed istituti di credito di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni emesse da imprenditori di cui all'articolo 2195 del Codice civile girabili con la clausola senza garanzia ed aventi scadenza non superiore a 12 mesi. Per ogni mille lire o frazione di mille lire		0,1	Come per le cambiali di cui al precedente articolo 9.	al precedente articolo 9. Se

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

« Art. 2-bis. — Le marche per cambiali di cui agli articoli 9, 10, 11, 12, 15 e 47 della Tariffa, allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972. n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere annullate, col bollo a calendario, oltre che dagli uffici del registro, anche dagli uffici postali ».

All'articolo 5, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Sono elevate a lire 20.000 ciascuna le im-

quella di trascrizione prevista dalla legge 23 dicembre 1977, n. 952, stabilite dalle vigenti disposizioni in misura inferiore a tale importo »;

al terzo comma, dopo le parole: « le disposizioni dei commi precedenti », sono aggiunte le seguenti: « e quelle dei successivi articoli 6 e 7 del presente decreto »;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Fermo restando il diritto alla registraposte fisse di registro ed ipotecarie, nonchè | zione gratuita degli atti soggetti ad imposta

sostitutiva degli atti connessi al processo del lavoro di cui all'articolo 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533, e di quelli previsti da accordi internazionali e da leggi relative a enti o organismi internazionali, sono assoggettati all'obbligo della registrazione con il pagamento dell'imposta fissa gli atti per i quali disposizioni di leggi speciali consentono la registrazione gratuita. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 40 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, e dall'articolo 3-quinquies del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 307, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1977, n. 500.

A decorrere dal 1º ottobre 1978 le aliquote dello 0,75 per cento e dello 0,25 per cento previste, rispettivamente, dal primo e dal secondo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono elevate, la prima, all'1,50 per cento e, la seconda, allo 0,50 per cento.

L'imposta stabilita alle singole voci dell'articolo 7 della Tariffa, parte prima, allegato A, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, modificato dall'articolo 8 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, nonchè a quelle dell'articolo 1 della Tabella allegata a quest'ultima legge è aumentata di lire 15.000.

Per gli autoveicoli muniti di carta di circolazione per uso speciale ed i rimorchi destinati a servire detti veicoli — semprechè non siano adatti al trasporto di cose — l'imposta di cui al comma precedente è ridotta ad un quarto. Analoga riduzione, da operarsi sull'imposta indicata nella lettera D) delle disposizioni richiamate dal citato comma precedente, si applica per i rimorchi ad uso abitazione per campeggio e simili ».

All'articolo 8, primo comma, le parole: « L'aumento si applica anche all'imposta sulle concessioni governative di cui alla legge 6 giugno 1973, n. 312 », sono sostituite dalle seguenti: « L'aumento non si applica agli atti di cui alle lettere a), b) e c) del n. 125 della predetta tariffa ».

All'articolo 9, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

« Le misure della tassa di circolazione sui motocicli con cilindrata superiore ai 125 c.c. sono aumentate del 30 per cento »;

al terzo comma, le parole: « dei nuovi », sono sostituite con la seguente: « degli »;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« L'importo dell'arrotondamento va imputato a tassa di circolazione; nel caso in cui il pagamento riguardi esclusivamente l'abbonamento all'autoradiotelevisione va imputato a tassa di concessione governativa ».

L'articolo 10 è sostituito con il seguente:

« A partire dal 1º luglio 1978 l'aliquota dell'imposta proporzionale sui premi delle assicurazioni stabilita dall'articolo 36 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è elevata a lire 7 per ogni cento lire del premio e degli accessori ».

All'articolo 11, primo comma, primo capoverso, sono aggiunte, in fine, le parole: « semprechè ciò non comporti una abbreviazione del termine di versamento di cui al primo comma »;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Nel quarto comma dell'articolo 1 e nel quarto comma dell'articolo 2 della legge 23 marzo 1977, n. 97, modificati dall'articolo 1 della legge 17 ottobre 1977, numero 799, le parole: "lire duecentocinquantamila", sono sostituite con le seguenti: "lire centomila"».

Dopo l'articolo 13 sono aggiunti i seguenti:

« Art. 13-bis. — Il terzo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti d'opera, d'appalto e simili che

hanno per oggetto la produzione di beni e per quelle dipendenti da contratti di locazione finanziaria l'imposta si applica con la stessa aliquota che sarebbe applicabile in caso di cessione dei beni prodotti o dati in locazione finanziaria".

Il secondo comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

"In deroga alle disposizioni del comma precedente:

- a) l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione dei beni indicati ai numeri 14, 15, 22, 23, 24, 25 e 26 dell'allegata Tabella B. nonchè alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16 concernenti i beni stessi, è ammessa in detrazione soltanto se i beni sono esclusivamente destinati ad essere utilizzati come strumentali nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa, dell'arte o della professione o se la loro lavorazione, commercio o noleggio rientra nella attività propria dell'impresa. La detrazione è ammessa anche per gli autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e di cose carrozzati a pianale o a cassone con cabina profonda o a furgone anche fenestrato, rientranti nel numero 16 della detta Tabella;
- b) l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione degli altri beni elencati nell'allegata Tabella B) e delle navi o imbarcazioni da diporto, nonchè alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16 concernenti i beni stessi, è ammessa in detrazione soltanto se i beni formano oggetto della attività propria dell'impresa;
- c) per gli enti di cui al terzo comma dell'articolo 4, la detrazione dell'imposta con le limitazioni di cui alle lettere precedenti è ammessa soltanto se la attività commerciale o agricola, nel cui esercizio sono acquistati o importati i beni ed i servizi, è gestita con contabilità separata"».
- « Art. 13-ter. Il numero 16 della Tabella B allegata al decreto del Presidente della

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"n. 16 — autovetture ed autoveicoli di cui all'articolo 26, lettere a) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, con motore di cilindrata superiore a 2000 cc., esclusi quelli adibiti ad uso pubblico e quelli con motori diesel fino a 2500 cc.; motocicli per uso privato con motore di cilindrata superiore a 350 cc.".

Il primo comma dell'articolo 30 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46. come modificato dalla legge di conversione 10 maggio 1976, n. 249, è sostituito dal seguente:

"Per le cessioni e le importazioni di autovetture ed autoveicoli di cui all'articolo 26, lettere a) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, con motore di cilindrata fino a 2000 cc. compresi quelli adibiti ad uso pubblico di cilindrata superiore a 2000 cc. e quelli con motore diesel fino a 2.500 cc. l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 18 per cento; per le cessioni e le importazioni delle autovetture e degli autoveicoli di cui al n. 16 della Tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 35 per cento"».

Dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:

« Art. 14-bis. — I limiti di cui al primo e secondo comma dell'articolo 25 del testo unico delle disposizioni di carattere legislativo concernenti l'imposta di fabbricazione degli spiriti, emanato con decreto ministeriale 8 luglio 1924 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 20 agosto 1924), e successive modificazioni, sono rispettivamente elevati per la circolazione e il deposito di profumerie alcoliche condizionate a norma del regio decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, convertito nella legge 3 aprile 1933, n. 353, a 50 litri e a 5.000 litri.

I limiti fissati con l'articolo 5 della legge 28 marzo 1968, n. 415, per la circolazione e 297° SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

21 LUGLIO 1978

il deposito dell'alcool denaturato sono rispettivamente elevati a 50 litri e a 300 litri ».

All'articolo 15, primo comma, n. 1, ultimo periodo, la parola: « debito », è sostituita con la seguente: « credito ».

All'articolo 17, secondo comma, le parole: « 30 ottobre 1977 », sono sostituite con le seguenti: « 30 giugno 1977 ».

L'articolo 18 è sostituito col seguente:

« Agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, i redditi prodotti in franchi svizzeri nel territorio del comune di Campione d'Italia dai soggetti con domicilio fiscale nello stesso comune vanno computati in lire italiane sulla base di un tasso di cambio, stabilito per il periodo d'imposta 1978 in lire 280 per ogni franco svizzero.

Per i periodi d'imposta successivi al 1978 il tasso di cambio è determinato dal Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze, entro il 31 marzo moltiplicando il tasso di cambio indicato nel comma precedente per il rapporto fra l'indice dei prezzi al consumo in Italia nell'anno precedente e lo stesso indice in Svizzera, assumendo come base gli indici del 1977 e arrotondando il prodotto alle dieci lire inferiori.

Per i redditi di cui al primo comma il debito di imposta è assolto in valuta svizzera per un ammontare determinato applicando all'importo in lire italiane dovuto per la imposta, il tasso di cambio di cui ai precedenti commi; dai soggetti che producono anche redditi in lire italiane l'ulteriore debito d'imposta è assolto in lire.

Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal 1º gennaio 1978 relativamente ai redditi posseduti da tale data e alle dichiarazioni dei redditi da presentare dall'anno 1979.

L'iscrizione nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia può essere richiesta soltanto da coloro che hanno effettivamente stabilito la loro dimora abituale nel comune ». PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Discussione del disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 300, concernente provvidenze per le zone terremotate del Friuli-Venezia Giulia e proroga della gestione stralcio prevista dall'articolo 2, ultimo comma, del decreto-legge 18 settembre 1976, numero 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730 » (1272) (Relazione orale)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo:

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 300, concernente provvidenze per le zone terremotate del Friuli-Venezia Giulia e proroga della gestione stralcio prevista dall'articolo 2, ultimo comma, del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730 »

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 300, concernente provvidenze per le zone terremotate del Friuli-Venezia Giulia e proroga della gestione stralcio prevista dall'articolo 2, ultimo comma, del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730 », per il quale il Senato ha autorizzato la relazione orale.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

LEPRE, relatore. Signor Presidente, cercherò di essere brevissimo, anche perchè ieri in Commissione si è avuto modo di illustrare ampiamente il decreto in esame. Debbo inanzi tutto ricordare i precedenti interventi fatti con la legge n. 336 e con la legge n. 730 a favore delle zone terremotate prevedenti uno sgravio del 50 per

cento, esteso anche ai dipendenti, e una sospensione del 50 per cento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all'INAM, all'INAIL e all'INPS per tutte le aziende ubicate nei comuni disastrati indicati dall'articolo 20 della legge n. 336 e dall'articolo 11 della legge n. 730. Le stesse leggi prevedevano la sospensiva per il 50 per cento per le aziende ubicate nei comuni danneggiati, cioè quelli previsti dall'articolo 1 della legge n. 336, e il recupero in tre anni a far data dal 1º giugno 1977. C'è poi la legge n. 500 del 1977 che con l'articolo 4 ha introdotto l'esenzione totale dei contributi di previdenza e assistenza fino al 30 giugno 1978 per tutte le aziende ubicate nei comuni di cui agli articoli 11 e 20 e per quelle gravemente danneggiate di cui all'articolo 1, estesa anche alle aziende esterne per il personale impiegato nei lavori di ricostruzione, per un anno dal 1º luglio 1977, e quindi con scadenza 30 giugno 1978, per quelle già in attività e per un anno dalla ripresa per le aziende che non hanno ancora avuto la possibilità di riprendere la produzione.

Fatta questa premessa, dirò che il decreto in esame prevede la sospensione per il 60 per cento per un anno, dal 1º luglio 1978 al 30 giugno 1979, per tutte le aziende produttive ubicate nei comuni disastrati (articoli 11 e 20) per quelle gravemente danneggiate ubicate nei comuni di cui all'articolo 1 della legge n. 336 del 1976 e per quelle esterne che operano nella zona. L'articolo 1, il cui secondo comma è stato modificato dalla Commissione, prevede questa dilazione. L'articolo 2 prevede una rateazione, con decreto del Ministero del lavoro di concerto con quello del tesoro, per i contributi sospesi, per quelli di cui alle precedenti sospensioni e per quelli di cui a questo decreto, in un quinquennio, senza interessi, a far data dal 1º luglio 1979. Conseguentemente il secondo comma dell'articolo 2 prevede la cessazione di efficacia, per la parte che riguarda il recupero dei contributi, di quanto previsto negli articoli 7 e 9 della legge n. 336. L'articolo 3 proroga la gestione stralcio del commissariato di governo (ed è un'esigenza obiettiva che non sto qui a motivare; come non sto

a motivare, ripeto, le ragioni di opportunità che legittimano il provvedimento) dal 30 giugno 1978 al 31 dicembre di quest'anno. Prevede inoltre il passaggio dei prefabbricati alla regione.

Sul problema in Commissione sono stati manifestati vari punti di vista: una parte richiedeva una semifiscalizzazione, un'altra parte era più orientata per la dilazione dei contributi nella misura prevista dal decreto. A nostro avviso il provvedimento di sospensione dei contributi con recupero rateizzato va fatto anche per dare un po' di respiro alle aziende e favorire la ripresa, dando atto a tutti gli operatori economici, alle aziende non soltanto industriali ma soprattutto artigiane e ai lavoratori di aver operato in condizioni di obiettiva difficoltà. Il provvedimento pertanto merita appoggio e io invito l'Assemblea ad approvarlo.

C'è un emendamento ieri illustrato in Commissione e che non abbiamo approvato nell'ipotesi che avrebbero potuto esserci altri emendamenti, come del resto è stato già annunciato, in Aula, riguardante l'ulteriore slittamento di sei mesi per i dipendenti dei comuni, delle province e degli enti pubblici in modo da dar loro la possibilità di continuare a lavorare alle dipendenze di detti enti fino al 31 dicembre 1978.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, si dia lettura dell'ordine del giorno del senatore Beorchia.

PACINI, segretario:

Il Senato,

invita il Governo ad impartire agli istituti previdenziali ed assistenziali opportune istruzioni affinchè le disposizioni di cui agli articoli 7 e 9 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 277, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, come modificati dagli articoli 17, 19 e 41-bis del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, vengano applicate anche in favore dei lavoratori dipendenti e delle imprese costituite dopo l'entrata in vigore dei sopraci-

297ª SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

21 Luglio 1978

tati provvedimenti ed ubicate nei comuni della Regione Friuli-Venezia Giulia indicati ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 277, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, ed ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 703.

9.1272.1

BEORCHIA

BEORCHIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

B E O R C H I A. Signor Presidente, onorevoli colleghi, inizierò illustrando gli emendamenti e richiamandomi a quanto detto ieri in sede di Commissioni riunite e che è stato oggetto di diverse valutazioni. In ordine al contenuto dell'articolo 1 del decreto-legge in conversione, esso prevede, come è stato testè ricordato dal relatore, senatore Lepre, la sospensione nella misura del 60 per cento del pagamento degli oneri previdenziali ed assistenziali dovuti dalle aziende ubicate nei comuni disastrati e dalle aziende gravemente danneggiate ubicate in altri comuni colpiti dal terremoto, oltre che per le aziende presenti nella zona terremotata per opere di emergenza e che operano in favore di enti pubblici o di soggetti danneggiati.

Si dispone che la quota sospesa venga poi corrisposta con rateizzazioni e senza oneri nell'arco di un quinquennio a decorrere dal 1º luglio 1979. Questa misura della sospensione si colloca dopo un regime di piena fiscalizzazione, di sgravio al cento per cento in favore dei lavoratori e delle aziende disposto dai primi provvedimenti, quali la legge n. 336 e la legge n. 730.

Diverse le valutazioni ieri in sede di Commissione giacchè avremmo preferito che, anzichè, la misura della sospensione, venisse disposto un ulteriore sgravio, sempre per il periodo di un anno, del 50 per cento. Di fronte però alle preoccupazioni emerse, alla diversità di valutazione ed anche ai problemi di copertura e quindi di spesa pubblica, dichiariamo oggi di rinunciare all'emendamento riguardante lo sgravio sostituendo-

lo con gli emendamenti che mi accingo ad illustrare e che sono volti a portare dal 60 al 100 per cento la sospensione dei contributi, sempre per il periodo di un anno, e ad estendere l'arco di tempo del rimborso da un quinquennio ad un decennio.

La posizione assunta esige una brevissima motivazione. Questa provvidenza della fiscalizzazione che trova oggi un seguito nella sospensione non è certo un incentivo originale o del tutto anomalo: si salda ad altre misure adottate dallo Stato e dalla regione a sostegno delle attività produttive per il mantenimento dei posti di lavoro e dei livelli occupazionali. Si segue quella linea adottata fin dall'inizio con i primi provvedimenti, allorchè il problema principale, il pericolo maggiormente temuto, era quello di veder saltare un ancor debole sistema produttivo e quindi di veder riprendere il fenomeno dell'emigrazione che aveva in un passato recente caratterizzato le zone della montagna e quelle del terremoto. L'indirizzo di sostegno alle attività produttive, a quelle di un certo rilievo certamente, ma anche e soprattutto a quelle minori, alle piccole industrie, alle imprese artigianali e commerciali, aveva poi anche il compito di dare un segno della volontà politica di ricostruire quello che il terremoto aveva distrutto e di cogliere l'occasione per impostare un più decisivo processo di sviluppo per l'area del terremoto e con essa di tutto il territorio regionale.

Ritenevamo che il passaggio da un regime eccezionale, quale è quello della piena fiscalizzazione, ad un regime di normalità dovesse avvenire gradualmente ed a tal fine ritenevamo più utile un periodo di sgravio parziale. Subordinatamente, per quanto detto poc'anzi, riteniamo soddisfacente anche la misura della sospensione del 100 per cento, purchè il rimborso venga previsto in un arco di tempo superiore a quello dei cinque anni previsti dal decreto-legge.

Ribadisco, infine, che le misure di cui si discute non sono frutto certamente di scelte padronali, perchè se è pur vero che nella zona del terremoto sono presenti alcuni significativi complessi industriali, è altresì vero che la grande massa dei destinatari di questa norma è costituita da piccoli imprenditori che rappresentano un tessuto econo-

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

21 LUGLIO 1978

mico e sociale il cui mantenimento è necessario al processo di ricostruzione e di rinascita.

Desidero brevemente illustrare l'ordine del giorno. Da parte degli istituti previdenziali ed assistenziali viene data correntemente un'interpretazione assai ristrettiva delle norme per il terremoto, particolarmente delle norme che riguardano i problemi connessi alla corresponsione dei contributi, interpretazione restrittiva avuto riguardo alla natura degli enti pubblici, alla natura dei soggetti danneggiati. In effetti sta avvenendo che gli istituti previdenziali ammettono ai benefici della legge n. 336 e della legge n. 730 soltanto quelle aziende che dimostrino di operare esclusivamente per enti pubblici o per soggetti danneggiati. Questi benefici, che sono stati estesi alle aziende esterne, non vengono applicati a quelle aziende che si sono costituite ed hanno operato — ed operano — nel periodo di tempo tra il primo e secondo terremoto, quindi tra il primo ed il secondo provvedimento di legge, ed anche immediatamente dopo il secondo provvedimento di legge, prima dell'entrata in vigore della legge n. 500 del 1977.

Pertanto questi benefici, che, ripeto, sono costituiti dallo sgravio del 50 per cento in favore dei lavoratori e in favore delle aziende, sono negati a queste aziende che non riescono — perchè di fatto questo non avviene - a dimostrare un loro esclusivo lavoro in favore della ricostruzione. L'esclusività è quasi impossibile se si pensa che seppure la grande massa delle opere è indirizzata a favore di enti pubblici o di soggetti danneggiati, vi sono pur sempre altri soggetti che, non essendo danneggiati, operano e lavorano in favore della ricostruzione del Friuli.

L'aspetto che mi ha definitivamente indotto a presentare quest'ordine del giorno è rappresentato dalla diversità di trattamento che a questo proposito viene riservata ai lavoratori.

Ci sono casi di lavoratori che si sono trovati senza occupazione, che sono stati assunti da imprese costituite successivamente al terremoto o di lavoratori che sono rientrati dall'estero, che si sono associati in forme cooperative, che hanno costituito imprese artigiane, nei confronti dei quali non viene

applicato questo beneficio dello sgravio del 50 per cento dei contributi da essi dovuti, creando una disparità di trattamento tra quei lavoratori più fortunati che hanno mantenuto il loro posto di lavoro e quelli che dopo un certo periodo di disoccupazione hanno trovato posto di lavoro in aziende di questo genere.

Credo che questo problema non abbia bisogno, così come ritenevo nella proposta fatta ieri in Commissione, di una norma d'interpretazione, ma che possa essere risolto attraverso istruzioni che il Governo potrà dare agli istituti previdenziali nel senso di invitarli a considerare con criterio più ampio l'attività di queste imprese e ad ammetterle a questi benefici, ancorchè non siano in grado di dimostrare una esclusività nel senso voluto dagli istituti previdenziali. A me pare - e credo sia sufficiente - che occorra che queste imprese dimostrino che è prevalente o comunque equivalente il loro impiego in favore di enti pubblici e di soggetti danneggiati; questo è un criterio che non torna tanto a vantaggio di queste aziende quanto a vantaggio dei loro lavoratori dipendenti nei confronti dei quali è opportuno ristabilire una parità di trattamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, che invito anche ad esprimere il parere sull'ordine del giorno presentato dal senatore Beorchia.

LEPRE, relatore. Ritengo di non dover aggiungere altro a quanto già esposto in sede di relazione. Per quanto riguarda l'ordine del giorno, la Commissione si rimette al Governo, mentre posso anticipare il mio parere favorevole agli emendamenti 1.2 e 2.2, presentati dal senatore Beorchia e da altri senatori, poichè si tratta di una dilazione di pagamenti. D'altronde un'ipotesi, sia pure per metà, di fiscalizzazione avrebbe incontrato difficoltà obiettive da parte del Governo, e in particolare del Tesoro. Sono convinto che questi provvedimenti, come ho detto ieri, non sono risolutori, ma servono a dare respiro; quella che occorre è una politica di interventi per le zone terremotate sia in sede di Governo, sia, in particolare, in sede regionale, interventi agganciati all'effetASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

21 Luglio 1978

tivo aumento della produttività e quindi all'aumento dell'occupazione in queste zone particolarmente depresse.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, che invito anche ad esprimere il parere sull'ordine del giorno del senatore Beorchia.

S C O T T I, ministro del lavoro e della previdenza sociale. Debbo soltanto dichiarare che concordo con la relazione del senatore Lepre e con le considerazioni finali da lui espresse circa il ruolo di questo provvedimento.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno del senatore Beorchia. lo accetterei come raccomandazione.

Anch'io, poi, vorrei anticipare che esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.2. mentre per quanto riguarda l'emendamento 2.2 pregherei di sostituire alla parola « decennio » l'altra « settennio ».

L'emendamento 3.0.1 del senatore Lepre, pur ritenendo giusto l'obiettivo che si propone, non posso purtroppo accoglierlo; assicuro però che la questione sarà esaminata dall'ufficio specifico della Presidenza del Consiglio.

PRESIDENTE. Senatore Beorchia, insiste per la votazione del suo ordine del giorno, accettato dal Governo come raccomandazione?

BEORCHIA. Non insisto.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione, con l'avvertenza che gli emendamenti presentati si riferiscono agli articoli del decreto legge da convertire.

Si dia lettura dell'articolo unico nel testo proposto dalle Commissioni riunite 1ª e 11ª.

PACINI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 24 giugno 1978, n. 300, concernente provvidenze per le zone terremotate del Friuli-Venezia Giulia e proroga della gestione stralcio prevista dall'articolo 2, ultimo comma, del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Per le imprese di cui sopra la sospensione di cui al precedente comma decorre comunque dal periodo di paga successivo a quello in cui termina il beneficio dello sgravio previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 307, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1977, n. 500 ».

All'articolo 2, primo comma, dopo le parole: « senza corresponsione di interessi » sono inserite le parole: « e di altri oneri ».

PRESIDENTE. All'articolo 1 è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

PACINI, segretario:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« A favore delle imprese di cui all'articolo 4 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 307, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1977, n. 500, nonchè dei soggetti di cui all'articolo 4 della legge 27 dicembre 1977, n. 987, è concesso per il periodo di un anno lo sgravio dei contributi previdenziali ed assistenziali nella misura del 50 per cento, a decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 30 giugno 1978 o dal periodo di paga successivo a quello in cui termina il beneficio dello sgravio previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 307, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1977, n. 500 ».

1.1 BEORCHIA, TOROS, TONUTTI, GIUST

PRESIDENTE. Avverto che questo emendamento è stato ritirato e sostituito con l'emendamento 1. 2. Se ne dia lettura. 297° SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

21 LUGLIO 1978

PACINI, segretario:

Al primo comma dell'articolo 1 sostituire le parole: « 60 per cento » con le altre « 100 per cento ».

1.2 Beorchia, Ricci, Vittorino Colombo (V.), Avellone, Rampa, Segnana, Assirelli, Toros

PRESIDENTE. Questo emendamento è stato già illustrato dal senatore Beorchia in sede di svolgimento dell'ordine del giorno e su di esso hanno già anticipato il loro parere favorevole sia il relatore che il Governo.

Lo metto pertanto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

All'articolo 2 è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

PACINI, segretario:

Al primo comma, sopprimere le parole « del precedente articolo ».

2. 1 BEORCHIA, TOROS, TONUTTI, GIUST

PRESIDENTE. Avverto che anche questo emendamento è stato ritirato e sostituito con l'emendamento 2.2. Se ne dia lettura.

PACINI, segretario:

Al primo comma dell'articolo 2 sostituire la parola: « quinquennio » con l'altra: « decennio ».

2.2 BEORCHIA, RICCI, COLOMBO VITTOrino (V.), AVELLONE, RAMPA, SE-GNANA, ASSIRELLI, TOROS

PRESIDENTE. Anche su questo emendamento, già illustrato dal senatore Beorchia, si sono pronunciati sia il relatore che il Governo, il primo dichiarandosi favorevole, il secondo proponendo di sostituire la parola « decennio » con l'altra « settennio ».

Domando al senatore Beorchia se aderisce alla modifica proposta dal Governo.

BEORCHIA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo allora alla votazione dell'emendamento 2.2.

GHERBEZ GABRIELLA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GHERBEZ GABRIELLA. Solo per dichiararmi favorevole a questa soluzione che concorda anche con la posizione del senatore Beorchia stesso.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.2 nella nuova formulazione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

I senatori Gabriella Gherberz e Bacicchi hanno presentato tre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 2. Se ne dia lettura.

PACINI, segretario:

Dopo l'articolo 2 del decreto-legge aggiungere i seguenti:

Art. ...

« Al personale di ruolo e non di ruolo e precisamente: ispettivo tecnico, direttivo, docente, non docente ed amministrativo — quest'ultimo assegnato ai provveditorati agli studi o, a domanda, alle direzioni didattiche — già dipendente dall'ente ONAIRC, soppresso con decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1977, n. 599, e trasferito allo Stato ai sensi dell'articolo 20 della legge 8 agosto 1977, n. 546, viene riconosciuta la posizione giuridica, economica e pensionistica acquisita all'atto del trasferimento, previa ricostruzione della carriera ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, con-

297a SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

21 LUGLIO 1978

vertito in legge 30 marzo 1976, n. 88, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, articolo 81 e successive integrazioni e modifiche, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, e successive integrazioni e modifiche, equiparando al servizio prestato nello Stato l'anzianità maturata nei ruoli di provenienza.

Il personale inserviente è inquadrato con il mantenimento della qualifica e delle mansioni sinora svolte in un ruolo ad esaurimento ed equiparato per la posizione economica al personale della carriera ausiliaria (bidelli) delle scuole statali ».

2.0.1

GHERBEZ Gabriella

Art. ...

« Il personale ausiliario non di ruolo già dipendente dell'ONAIRC, soppresso con decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1977, n. 599, e trasferito allo Stato ai sensi dell'articolo 20 della legge 8 agosto 1977, n. 546, è inquadrato con il mantenimento della qualifica e delle mansioni sinora svolte in un ruolo ad esaurimento ed equiparato per la posizione economica al personale della carriera ausiliaria (bidelli) delle scuole statali ».

2.0.2 GHERBEZ Gabriella, BACICCHI

Art. ...

« I beni mobili ed immobili adibiti a scuole materne, di proprietà del disciolto ente
ONAIRC, vengono trasferiti, a titolo gratuito, ai comuni della regione Friuli-Venezia
Giulia e della regione Veneto territorialmente competenti, per essere utilizzati unicamente secondo l'originaria destinazione, così come previsto dall'articolo 6 della legge
18 marzo 1968, n. 444 (Ordinamento della
scuola materna statale). L'immobile adibito
ad uffici della direzione regionale, con l'arredamento e le attrezzature relative, viene
trasferito, a titolo gratuito, alla provincia
territorialmente competente, per essere destinato ad essere sede del servizio di scuola

materna statale del provveditorato agli studi ».

2.0.3 GHERBEZ Gabriella, BACICCHI

G H E R B E Z G A B R I E L L A. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GHERBEZ GABRIELLA. Per quanto riguarda il primo emendamento, lo ritirerei, sentita la dichiarazione del rappresentante del Governo, in quanto il problema in esso contenuto può essere risolto in altro modo, cioè attraverso misure amministrative.

Per il resto: questo gruppo di emendamenti riguarda la sanatoria della situazione dell'Opera Nazionale Assistenza Infanzia Regioni Confine, del cui scioglimento si parla nell'articolo 20 della legge n. 546, che si riferisce alla ricostruzione del Friuli, articolo però che se affrontava il problema dello scioglimento dell'ente, non risolveva molti aspetti che si riferivano o si riferiscono al trapasso concreto delle competenze dell'ente allo Stato (per quanto riguarda: proprietà, beni, ricostruzione di carriere e soluzione dei problemi del personale docente, ausiliario, direttivo, ispettivo eccetera, di ruolo e non di ruolo; le competenze comunali). Restava aperto anche il problema della direzione della scuola materna slovena statale, che per la prima volta veniva istituita in Italia e che, mentre prima aveva una sua direzione, dopo questo passaggio delle competenze dall'ente allo Stato, veniva a perderla.

Comunque in seguito a interventi presso le varie sedi competenti, alcuni di questi problemi sospesi sono stati portati a soluzione. Rimangono però aperti ancora dei problemi che riguardano il personale ausiliario non di ruolo del Friuli-Venezia Giulia e della regione Veneto, dove appunto esistevano le sezioni del disciolto ente ONAIRC. Appunto con il secondo emendamento che è stato presentato, si affronta il problema dell'inquadramento di questo personale, nonchè il mantenimento della qualifica e delle mansioni che esso aveva svolto sino allo scioglimento dell'ONAIRC e precisamente si

propone che il problema dell'inquadramento si risolva con un ruolo ad esaurimento, equiparato nella posizione economica a quello del personale ausiliario delle scuole statali.

L'ultimo emendamento riguarda invece i beni mobili e immobili che erano rimasti di proprietà del disciolto ente ONAIRC e che si propone di trasferire, a titolo gratuito, così come è avvenuto del resto nelle zone dell'Alto Adige, dove vi erano scuole materne dell'ex ente ONAIRC, anche nelle zone del Friuli-Venezia Giulia e della regione Vene ai comuni, perchè essi siano utilizzati per gli scopi stessi per cui venivano utilizzati durante il periodo dell'ONAIRC.

Si propone altresì che l'immobile adibito a ufficio per la direzione generale, con l'arredamento e le attrezzature relative, venga trasferito, anch'esso a titolo gratuito, al·la provincia di competenza per essere poi destinato al servizio della scuola materna statale del competente provveditorato agli studi.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

LEPRE, relatore. Sono favorevole, salvo che il Governo non intenda proporre un testo più consono.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

S C O T T I, ministro del lavoro e della previdenza sociale. Per quanto riguarda il secondo emendamento, vorrei proporre due subemendamenti. Con il primo, dopo le parole: « Il personale ausiliario non di ruolo ». cancellare le parole da: « già dipendente dell'ONAIRC » fino a: « legge 8 agosto 1977, n. 546 » e sostituirle con le altre: « con nomina a tempo indeterminato già in servizio nelle scuole materne dell'ONAIRC operanti in regioni diverse dal Trentino-Alto Adige »; questo per usare la stessa formulazione dell'articolo 20 della legge n. 546. Con il secondo subemendamento propongo di cancellare all'ultimo rigo la parola in parentesi « bidelli ».

Per quanto riguarda il terzo emendamento, il parere è favorevole fino alle parole « Ordinamento della scuola materna statale ». Pregherei la senatrice Gherbez di ritirare l'ultimo periodo che inizia con le parole: « L'immobile adibito ad ufficio », lasciando la materia agli atti di liquidazione dell'ente.

PRESIDENTE. Senatrice Gabriella Gherbez, aderisce alle modifiche proposte dal Governo?

GHERBEZ GABRIELLA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Poichè l'emendamento 2.0.1 è stato ritirato, metto allora ai voti l'emendamento 2.0.2, nel testo modificato proposto dal Governo, che risulta così formulato:

« Il personale ausiliario non di ruolo con nomina a tempo indeterminato già in servizio nelle scuole materne dell'ONAIRC operanti in regioni diverse dal Trentino-Alto Adige è inquadrato, con il mantenimento della qualifica e delle mansioni sinora svolte, in un ruolo ad esaurimento ed equiparato per la posizione economica al personale della carriera ausiliaria delle scuole statali ».

Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.0.3 nel testo modificato proposto dal Governo, cioè con la soppressione del periodo che comincia con le parole: « L'immobile adibito » e finisce con le parole « provveditorato agli studi ». Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

La Commissione ha presentato un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 3. Se ne dia lettura.

PACINI, segretario:

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. ...

Per i dipendenti civili e militari e di altri enti pubblici, in servizio presso uffici aventi 297ª SEDUTA (antimerid.)

ASSEMBLUA - RESOCONTO STENOGRAFICO

21 LUGLIO 1978

sede nelle provincie di Udine e Pordenone che hanno presentato domanda di esodo volontario ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni il termine del 30 giugno 1978 fissato nel secondo comma dell'articolo 7-ter della legge 30 ottobre 1976, n. 730, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1978.

3.0.1

LA COMMISSIONE

PRESIDENTE. Su questo emendamento, già illustrato dal relatore in sede di relazione orale, il Governo ha già anticipato il suo parere contrario. Domando pertanto al relatore se insiste per la votazione.

LEPRE, relatore. Ritiro l'emendamento 3.0.1.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

GHERBEZ GABRIELLA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GHERBEZ GABRIELLA. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, preannuncio il voto favorevole del Gruppo comunista su questo decreto con il quale si aiutano ancora per un anno le aziende delle zone terremotate, in un momento difficile e complesso della loro economia e dell'economia regionale in generale. Con questo provvedimento si favorisce il graduale ripristino delle condizioni normali e l'applicazione normale delle norme vigenti in quelle zone. La situazione che si è andata creando subito dopo il sisma ha indubbiamente richiesto misure particolari per ovviare subito ai gravissimi danni, che si erano determinati, per ricostruire le aziende colpite, per riaprire i posti di lavoro e dare occupazione alla popolazione terremotata, per ricostruire la vita privata e anche la vita sociale dei cittadini. Ecco perchè era stato necessario ricorrere a misure ecce- per dichiarazione di voto.

zionali, a sgravi, a misure intese a incentivare la ripresa economica. Naturalmente si tratta di misure che devono ritenersi provvisorie ed eccezionali e non devono tramutarsi in un sistema stabile. Non è pensabile che con queste misure si risolva il problema globale dell'economia in quel territorio, nè che si contribuisca in modo definitivo al risanamento economico generale della regione. Non va dimenticato che con queste misure si sono potute aiutare aziende in difficoltà, aziende che avevano perso tutto, soprattutto le piccole aziende. Si è data però nello stesso tempo la possibilità alle grandi aziende di trarre profitti notevoli e in particolare non vi è dubbio che grossi profitti hanno potuto trarre coloro che nulla hanno perso durante il sisma e che hanno usufruito invece allo stesso modo degli altri delle agevolazioni.

Naturalmente questo decreto-legge è bene che venga accolto. Non siamo per la esenzione completa, che del resto è difficilmente controllabile, mentre il sistema della sospensione degli oneri sociali è certamente, per questo periodo, più opportuno.

In quella regione abbiamo problemi molto seri con cui dobbiamo fare i conti, come: impedire l'emigrazione, dare impulso alle molteplici attività della regione, ricostruire la vita e le attività, che sono state così fortemente colpite.

Dobbiamo metterci però nell'ottica di farlo nel contesto dello sviluppo regionale generale, in base ad una pianificazione, a programmi di settore, ad una programmazione economica generale nel campo dell'industria e degli altri settori produttivi. I problemi vanno risolti nel contesto di una politica di largo respiro, nuova, di unità e solidarietà democratica e di impegno comune delle forze costituzionali, che, se è valido per le situazioni che si verificano in tutto il paese, tanto più è necessario e importante per zone come quelle terremotate, che sono state così fortemente provate e che soltanto in una politica unitaria e di sviluppo possono trovare soluzioni vere, reali ai loro problemi.

B E O R C H I A . Domando di parlare

297^a SEDUTA (antimerid.)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

21 Luglio 1978

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

B E O R C H I A . Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, mi riferisco alle considerazioni che ho svolto durante l'illustrazione degli emendamenti presentati stamane e nel corso dell'illustrazione dell'ordine del giorno, per richiamare il significato positivo di questo provvedimento per quanto riguarda il sostegno alle aziende danneggiate, direttamente o indirettamente, ubicate nelle zone terremotate.

Ribadisco che si tratta di un'azione di sostegno che è in linea con l'indirizzo adottato dal Parlamento, dal Governo nazionale, dalle regioni, dagli enti locali friulani, indirizzo teso a rinsaldare il tessuto produttivo delle zone terremotate di fronte al pericolo, realmente immanente nei tempi difficili del terremoto, che queste zone si depauperassero con un esodo senza ritorno.

Il provvedimento che abbiamo al nostro esame, riguardante la conversione del decreto-legge n. 300 del 24 giugno 1978, si raccomanda anche per altri due aspetti, due questioni che risolve. Mi riferisco alla proroga della gestione stralcio del commissariato straordinario di governo, che è un adempimento forse di carattere amministrativo-contabile, ma che tuttavia è teso alla completa definizione e liquidazione di quei diversi e particolari rapporti che il commissariato di governo aveva assunto per far fronte ai problemi dell'emergenza. Vi erano alcune questioni che si legano soprattutto ai problemi dell'assistenza alla popolazione colpita dal terremoto e vi è ancora un altro aspetto, che mi piace sottolineare, ed è quello del trasferimento in proprietà alla regione Friuli-Venezia Giulia dei prefabbricati acquistati dal commissario straordinario del governo e destinati ad uso di case di abitazione.

Il trasferimento alla regione consente di attribuire a tutti i prefabbricati, destinati, quindi, a precaria abitazione, sia a quelli precedentemente acquistati dalla regione, sia a quelli successivamente acquistati dal commissariato, una identica natura giuridica, consentendo quindi una uniforme ed omogenea opera di manutenzione, necessaria, per

la natura stessa delle costruzioni, con carattere di continuità.

Tutto questo corrisponde ad un interesse generale e consente di rendere meno duro il ricovero della popolazione in queste case provvisorie in attesa che l'opera di riparazione delle abitazioni, che è già iniziata, e l'opera di ricostruzione delle abitazioni demolite possano concludersi nel minor tempo possibile in modo che i ricoveri provvisori possana esaurire la funzione per la quale sono stati acquisiti e dalla regione e dal commissario straordinario.

Gruppo della democrazia cristiana alla con-Gruppo della democrazia cristiana lala conversione del decreto-legge n. 300, desidero cogliere l'occasione per dare assicurazioni al Senato sul fatto che l'opera di ricostruzione è avviata, che la solidarietà dello Stato, manifestatasi in particolare, oltre che con gli altri provvedimenti, soprattutto con la legge dell'agosto 1977, la n. 546, per la ricostruzione e la rinascita del Friuli, ha trovato piena corrispondenza nella regione, negli enti locali, nelle popolazioni interessate, popolazioni che da quel provvedimento hanno tratto motivo di fiducia per il loro avvenire. (*Ap*plausi dal centro).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

Chi l'approva è pregato di alzare la mano. **È** approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Proroga delle disposizioni della legge 6 giugno 1975, n. 172, recante provvidenze per l'editoria » (1280) (Approvato dalla 2ª Commissione permanente della Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga delle disposizioni della legge 6 giugno 1975, n. 172, recante provvidenze per l'editoria », già approvato dalla 2ª Commissione permanente della Camera dei deputati e per il quale è stata autorizzata la relazione

297^a SEDUTA (antimerid.) A

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

21 Luglio 1978

orale. Pertanto do la parola al relatore, che invito ad illustrare anche l'ordine del giorno presentato dalla Commissione.

Si dia lettura dell'ordine del giorno.

PACINI, segretario:

« Il Senato,

nell'approvare il provvedimento di proroga delle disposizioni della legge 6 giugno 1975, n. 172, recante provvidenze per l'editoria:

rilevato che con lo stesso non viene prorogata la concessione di contributi a giornali italiani all'estero,

invita il Governo a farsi carico del problema predisponendo e proponendo, in sede di discussione della normativa generale sulla editoria, una norma transitoria che colmi la lacuna sopra citata per il periodo coperto dal presente disegno di legge ».

9.1280.1

LA COMMISSIONE

PRESIDENTE. Il relatore ha facoltà di parlare.

COLOMBO VITTORINO (Veneto) relatore. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il provvedimento al nostro esame ha il carattere di proroga di un altro provvedimento, che aveva a sua volta carattere di straordinarietà, in un campo estremamente delicato e sensibile come quello dell'editoria giornalistica.

La legge approvata dal Parlamento nel giugno 1975 intendeva far fronte alle gravi necessità del settore per il biennio che ha avuto termine con il giugno 1977.

Sono venute così a cessare provvidenze tuttora estremamente necessarie alle imprese giornalistiche. Esse infatti attraversano, per motivi diversi, un periodo di profonda crisi e di trasformazioni che rendono quanto mai opportuno, anzi indispensabile, l'intervento dello Stato.

Questo settore così delicato ed importante, quest'attività così caratteristica e significativa da essere costituzionalmente tutelata a doppio titolo, quello della libertà di impresa e quello della libertà di espressione e trasmissione del pensiero, indubbiamente pongono a carico dello Stato in ogni caso e in ogni tempo l'obbligo di garantire la piena fruizione delle libertà sancite dalla Costituzione. Motivi vari hanno invece reso in questi anni meno agevole in realtà la piena attuazione delle libertà costituzionali: la stessa adozione del prezzo imposto per i giornali quotidiani, già da molti anni, evidentemente non contribuisce al primo requisito di libertà per un'impresa, che è quello della sua economicità, e basterebbe da sola a giustificare un intervento riequilibratore da parte dello Stato.

Ma episodi di concentrazione delle testate, problemi nuovi di rapporti anche interni alle aziende giornalistiche, tra le responsabilità diverse della proprietà, dell'impresa, del direttore, dei singoli giornalisti, sono emersi in questo settore con vivacità che qui non occorre sottolineare e dando luogo a fenomeni che qui non è certo il caso di descrivere, ma che richiedono interventi ben diversi, ben più incisivi e più ampi di quanto non fosse la legge del 1975 e di quanto questo provvedimento oggi al nostro esame non intenda fare per un ulteriore periodo di un anno. Vero è che l'intenzione del legislatore già allora era quella di arrivare a provvedimenti di carattere più generale, che ottenessero il risultato di assicurare alle imprese giornalistiche condizioni diverse, dando ad esse la possibilità di una vita più normale, più sicura e quindi anche maggiormente in grado di rispondere alle accresciute esigenze della società.

Le forze politiche non hanno mancato di svolgere il loro ruolo e l'altro ramo del Parlamento, che oggi ci invia già approvato in prima lettura questo provvedimento, ha all'esame anche un disegno di legge concordato, che tende appunto alla creazione dello statuto dell'editoria giornalistica oltre che a consolidare e razionalizzare gli interventi economici pubblici nel settore. Non è certo nostro compito — ed è tutt'altro che mia intenzione — interferire con i lavori della Camera dei deputati, ma certo non è possibile sfiorare l'argomento senza elevare anche in questa sede l'auspicio che il notevo-

le ed intenso lavoro già compiuto - che ha portato a risultati che, per quanto sono noti, possono certo essere considerati in larga misura positivi - possa essere concluso quanto prima con il completamento dell'esame, con l'approvazione di quel disegno di legge, con la possibilità pertanto che il Senato si trovi a discutere del problema nei suoi termini più vasti a breve termine. Il nostro evidentemente non è un auspicio cieco, che ignori le difficoltà dell'assunto; non ci meravigliamo del tempo che c'è voluto per arrivare ai risultati odierni, non ci meravigliamo delle difficoltà ulteriori che occorrerà superare; crediamo che in materia così delicata, che investe la libertà in uno dei suoi modi di attuazione e di estrinsecazione più importanti, l'attenzione ad esigenze diverse da parte di sensibilità politiche diverse non possa non comportare dibattiti approfonditi e perciò anche lunghi e faticosi. Lo schema consueto dei buoni e dei cattivi. dei buoni che spingono per ottenere risultati positivi a breve scadenza e dei cattivi che resistono per amore di conservazione. credo che in materie e su argomenti di questo tipo sia assolutamente fuor di luogo; pur tuttavia non c'è dubbio che l'auspicio e l'impegno di tutte le parti politiche rappresentate nella maggioranza che sostiene il Governo — e anche al di là di essa per taluni Gruppi — devono essere quelli di giungere quanto prima a provvedimenti, come dicevo, di ben più vasta portata che non quello alla nostra attenzione.

Questo si rifà alla legge del 1975, la n. 172, che prevedeva tre tipi di intervento a favore delle imprese giornalistiche: un contributo sul costo della carta usata per la stampa di quotidiani e periodici, contributo commisurato al numero delle pagine e alla tiratura dei giornali, in modo da favorire in un certo senso i giornali più poveri e con minore diffusione, quotidiani e periodici; un contributo che veniva erogato nelle misure stabilite dal primo articolo di quella legge dall'Ente nazionale cellulosa e carta al quale lo Stato provvedeva a versare la somma complessiva di 34 miliardi annui. Il secondo tipo di interventi prevedeva in quella legge mutui agevolati per il rinnovamento ed il potenziamento degli impianti o anche, per le aziende di minori dimensioni, per i problemi di bilancio delle aziende stesse, quel bilancio che oggi è deficitario per quasi tutti i giornali — sono una settantina — eccettuati due o tre. Il terzo tipo di interventi consisteva in agevolazioni fiscali, con la riduzione o addirittura, per certe voci, l'abolizione dell'imposta sul valore aggiunto.

Ebbene il provvedimento al nostro esame ripropone le stesse provvidenze, con gli stessi meccanismi. Al primo articolo viene riproposto il contributo per chilogrammo di carta stampata, con invariate modalità, per i quotidiani, per i periodici stampati in rotativa, per quelli stampati diversamente. e inoltre per le agenzie di stampa e per le riviste di alta cultura. Un unico provvedimento specifico - e introduco qui l'argomento dell'ordine del giorno che la Commissione all'unanimità ha ritenuto di proporre all'approvazione dell'Assemblea - non viene riproposto, e la Commissione è stata unanime nel manifestare una certa sorpresa in proposito: si tratta dell'ultimo capoverso del primo articolo della legge del 1975 con il quale veniva stabilità la possibilità di concedere contributi ai giornali italiani all'estero. A ciò accennerò tra un momento, ma vorrei prima completare rapidamente la illustrazione del disegno di legge. All'articolo 1, come dicevo, si ripropone il precedente contributo. Si riconferma altresì nell'ultimo comma l'istituzione della Commissione tecnica prevista all'articolo 7 dalla legge del 1975 per la certificazione dei periodici aventi i requisiti richiesti per l'ottenimento dei benefici qui previsti ed il controllo della tiratura alla quale i benefici stessi devono essere commisurati.

Con l'articolo 2 si proroga la possibilità dei mutui agevolati ai quali ho già fatto cenno, riaprendo i termini largamente scaduti ed estendendo la possibilità di domanda fino al 30 settembre 1978, introducendo nonchè talune giustificate limitazioni: per ciascuna operazione l'importo non può superare i 3.000 milioni; per ciascuna azienda interessata la somma dei finanziamenti non può superare i 6.000 milioni, ad evitare che le grosse aziende possano rapidamente esaurire le disponibilità a scapito delle aziende minori.

297° SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

21 Luglio 1978

Con l'articolo 3 si provvede a stabilire il versamento del contributo statale all'Ente cellulosa e carta, per consentirgli di far fronte all'integrazione carta, nella misura di 30 miliardi, contro i 34 previsti dalla legge del 1972.

Nell'articolo 4 viene confermata la validità delle norme di procedura stabilite dalla legge del 1975 e si precisa altresì che eventuali modifiche saranno realizzate allo stesso modo ivi previsto, sentita cioè la Commissione tecnica alla quale abbiamo accennato prima.

L'articolo 5 conferma che la possibilità di utilizzare i benefici previsti dalla presente legge è subordinata alle condizioni già previste nella legge n. 172, in particolare all'iscrizione nel registro che allora veniva istituito per annotare le testate, le date di iscrizione, la proprietà, i cambiamenti di proprietà e i bilanci dei giornali interessati.

Infine l'articolo 6 provvede alla copertura dell'importo di 30.000 milioni previsto dall'articolo 3 stabilendo che a questa copertura si provveda con una corrispondente aliquota derivante dall'aumento già effettuato nei prezzi di vendita dei tabacchi italiani e stranieri. Per chi in poltrona fuma una sigaretta leggendo il giornale dopo colazione, sarà consolante sapere che ha pagato di più la sigaretta per pagare di meno il giornale?

Ritorno infine — e con questo concludo all'argomento di cui all'ordine del giorno. presentato a nome di tutta la Commissione, circa i giornali italiani all'estero. Nella legge del 1972 era previsto uno stanziamento di 1.000 milioni all'anno a tale scopo. Nel disegno di legge in discussione alla Camera è previsto uno stanziamento — anche se, mi sembra, di importo diverso — per aiuti a giornali italiani all'estero. Sembra a me ed è sembrato alla Commissione che il non farne cenno in questo provvedimento non avesse una motivazione. Non si è compreso il perchè di questa esclusione particolarmente in un momento in cui, avvicinandoci alle elezioni del Parlamento europeo, si ritiene che vi possa essere una ulteriore particolare funzione per questi fogli che, al servizio dei nostri emigrati, costituiscono certamente un collegamento importante.

Nella relazione governativa è stato precisato che i fondi stanziati con la legge del 1972 non sono stati totalmente usufruiti. Anche se ciò può essere anche parzialmente vero, certamente, dal momento che i fondi vengono usufruiti con ritardo, si creerebbe in ogni caso un vuoto di continuità di un anno, coperto da questo provvedimento, nel corso del quale i giornali italiani all'estero resterebbero privi di quegli aiuti che spesso significano possibilità di sopravvivenza. La Commissione non ha presentato emendamenti, ritenendo opportuno proporre all'Assemblea l'approvazione urgente del provvedimento nel testo già approvato dalla Camera dei deputati, avendo presente che i benefici che qui vengono prorogati sono attualmente sospesi essendo venuti a cessare da più di un anno gli effetti della precedente legge.

Anzichè presentare emendamenti, si è ritenuto opportuno proporre un ordine del giorno. Ci auguriamo che in questo modo il Governo assicuri, anche se non attraverso questo provvedimento, che per i giornali italiani all'estero non resterà un vuoto di contributi che li porrebbe in gravi difficoltà. Con la presentazione dell'ordine del giorno così illustrato, non mi resta che proporre all'Assemblea l'approvazione del provvedimento alla nostra attenzione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Bonino. Non essendo presente, lo dichiaro decaduto dalla facoltà di parlare.

Dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

B R E S S A N I , sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, onorevoli senatori, due brevissime considerazioni, una delle quali mi viene suggerita da quanto il relatore ha detto a proposito della crisi che travaglia il mondo editoriale italiano. È una crisi che ha rilievo non solo per gli aspetti economici e occupazionali, poichè vi sono riflessi anche sulla libertà di informazione che è garantita dal pluralismo delle testate.

21 Luglio 1978

Come diceva il senatore Vittorino Colombo, la crisi che attraversa l'editoria è tale che, se non verrà affrontata subito e con rimedi adeguati, può portare a una irreversibile decadenza dei giornali, con grave menomazione del pluralismo delle fonti di informazione. Di questa crisi cogliamo gli aspetti che il relatore ha posto adeguatamente in rilievo. Vi è l'esigenza, che le forze politiche hanno da tempo avvertito, di porre mano a una legge di riforma della editoria attraverso la quale si affronti in maniera organica il complesso problema di cui ci stiamo occupando. Deve trattarsi non di un provvedimento parziale ed episodico, non di un provvedimento che abbia finalità puramente assistenziali e di soccorso di aziende in crisi, non di un provvedimento che preveda solo sovvenzioni per ridurre i passivi, ma deve trattarsi di un provvedimento che disponga interventi per eliminare le cause strutturali che portano le aziende in passivo, consentendo quindi il risanamento economico delle imprese editrici di giornali. In tal modo veniamo a salvaguardare quel pluralismo delle testate che, come dicevamo, è garanzia di una informazione libera.

Ricordava il relatore che esiste un progetto all'esame della Camera: le diverse Commissioni della Camera, per i molteplici aspetti che la complessa normativa presenta, stanno esaminando questo progetto. Quindi c'è da seguire un *iter* che è già iniziato e che vogliamo si compia nei tempi più brevi possibili. In attesa che questo *iter* si compia (è la seconda considerazione che vorrei fare) è sembrato opportuno disporre la proroga delle provvidenze contenute nella legge numero 172 del 1975, una legge che è scaduta nel giugno dello scorso anno.

Si tratta, come ha posto in rilievo il senatore Colombo, di una proroga pura e semplice, volta a rendere operanti quelle provvidenze fino al 30 giugno 1978 e questo con particolare riguardo alle integrazioni sul prezzo della carta dei giornali. Ha rilevato il senatore Colombo come in questo disegno di legge non sia stata introdotta una disposizione specifica per quanto riguarda la stampa italiana all'estero: questa mancata previsione delle disposizioni già conte-

nute nella legge n. 172 per la stampa italiana all'estero non deriva certamente da scarsa considerazione del Governo e dell'altro ramo del Parlamento per queste iniziative editoriali, che anzi siamo tutti convinti assolvano presso i nostri connazionali emigrati una funzione preziosa e in alcuni casi insostituibile, un compito di informazione e — diceva bene il senatore Colombo — di collegamento anche con la patria d'origine di cittadini italiani che si trovano all'estero per ragioni di lavoro o comunque di connazionali che risiedono in paesi europei e di altri continenti: non deriva, dunque, da scarsa considerazione per queste iniziative editoriali, ma dal fatto che solo in questi giorni si è potuto provvedere alla ripartizione delle sovvenzioni o dei contributi in base agli stanziamenti disposti dalla legge numero 172.

Il senatore Colombo si preoccupa giustamente di quello che accadrà per il futuro, con particolare riferimento a quel periodo di tempo che intercorre dalla scadenza della legge n. 172 all'entrata in vigore della nuova legge sulla editoria, nella quale c'è intenzione di includere particolari disposizioni per la stampa italiana all'estero, anzi disposizioni più favorevoli di quelle previste nella legge n. 172. Credo che la soluzione indicata già in Commissione dal relatore e dalla Commissione ritenuta opportuna, acquisita nell'ordine del giorno che ora ha illustrato il senatore Colombo, sia una soluzione che il Governo può condividere. Si tratta cioè di inserire nella nuova legge sull'editoria, quella che sta ora esaminando la Camera dei deputati, una norma transitoria per il periodo considerato in questo disegno di legge.

Onorevoli senatori, avendo con ciò espresso anche l'avviso del Governo sull'ordine del giorno, avviso che è di accettazione dell'ordine del giorno stesso presentato dalla Commissione, ritengo di poter concludere questa breve replica auspicando che anche il Senato, come già ha fatto la Camera, dia il suo assenso al disegno di legge che il Governo ha presentato per la proroga delle provvidenze della legge n. 172. Si tratta di un provvedimento di portata limitata, che si inse-

297^a SEDUTA (antimerid.)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

21 LUGLIO 1978

risce però in un disegno più vasto di sostegno alla stampa.

Desidero sottolineare che questo sostegno il Governo e il Parlamento danno alla stampa non per condizionarne la libertà ma all'opposto per favorire la libertà di informazione, per favorire il pluralismo delle fonti di informazione, per favorire quello che è un presidio sicuro della convivenza democratica nel nostro paese.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, ella ha udito il parere favorevole del Governo sull'ordine del giorno n. 1. Insiste per la votazione?

COLOMBO VITTORINO (Veneto), relatore. Ritengo che sia opportuno votarlo, signor Presidente. La Commissione l'ha proposto all'unanimità intendendo che diventi un atto documentato.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'ordine del giorno n. 1, presentato dalla Commissione e accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

PACINI, segretario:

Art. 1.

Le disposizioni di cui all'articolo 1, primo, secondo, terzo e quarto comma, della legge 6 giugno 1975, n. 172, sono prorogate al 30 giugno 1978.

Pertanto per il periodo 1º luglio 1977-30 giugno 1978 rimangono ferme le misure delle integrazioni di prezzo corrisposte dall'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta ai sensi dell'articolo 1, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 6 giugno 1975, n. 172.

Per la concessione della integrazione unitaria di cui alla lettera f) dello stesso articolo 1 della legge 6 giugno 1975, n. 172, l'importo complessivo della spesa è stabilito in lire 500 milioni.

Per la concessione dei contributi di cui al secondo comma dello stesso articolo 1 della legge 6 giugno 1975, n. 172, a favore delle riviste di elevato valore culturale, l'importo complessivo della spesa è stabilito in lire 1.000 milioni.

Per la concessione dei contributi di cui al terzo comma dell'articolo 1 della legge 6 giugno 1975, n. 172, a favore delle agenzie di stampa, l'importo complessivo della spesa è stabilito in lire 2.000 milioni.

La Commissione tecnica per l'editoria di cui all'articolo 7 della legge 6 giugno 1975, n. 172, è incaricata di esaminare le questioni inerenti all'applicazione del presente articolo e di accertare la sussistenza per i giornali non quotidiani, per i periodici, per le riviste e per le agenzie di stampa dei requisiti richiesti per la concessione dei benefici previsti dal presente articolo nonchè i dati relativi alla tiratura dei giornali quotidiani.

(È approvato).

Art. 2.

Il termine di cui al primo comma dell'articolo 4 della legge 6 giugno 1975, n. 172, è prorogato al 30 settembre 1978, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 della stessa legge per la concessione dei finanziamenti ivi previsti.

Il limite massimo di importo per ciascun finanziamento assistibile dal contributo di cui al quinto e sesto comma dell'articolo 4 è stabilito in 3.000 milioni senza alcuna differenza territoriale. Per ogni impresa la somma dei finanziamenti concessi non può comunque eccedere i 6.000 milioni.

L'onere relativo ai contributi in conto interessi farà carico all'autorizzazione di spesa di cui al predetto articolo 5.

(E approvato).

Art. 3.

È autorizzata la concessione in favore dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta di un contributo straordinario dello Stato di lire 30.000 milioni, per il periodo 1º luglio 1977-30 giugno 1978, che verrà ver-

297^a SEDUTA (antimerid.)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

21 Luglio 1978

sato nel fondo di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge 6 giugno 1975, n. 172. (È approvato).

Art. 4.

Per l'attuazione delle disposizioni della presente legge sono applicabili le norme di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 gennaio 1976 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 31 marzo 1976, che potranno essere modificate, in quanto necessario, con la procedura di cui all'articolo 10 della legge 6 giugno 1975, n. 172.

(È approvato).

Art. 5.

La concessione dei benefici disposti dall'articolo 1 della presente legge è subordinata all'adempimento degli obblighi dell'articolo 8 della legge 6 giugno 1975, n. 172.

Gli adempimenti stessi non sono richiesti per il godimento delle agevolazioni fiscali disposte dall'articolo 3 della legge 6 giugno 1975, n. 172.

(È approvato).

Art. 6.

All'onere di lire 30.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante utilizzo di una corrispondente aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del decreto del Ministro delle finanze del 31 marzo 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 1º aprile 1978, concernente variazioni dell'inquadramento nella tariffa di vendita dei tabacchi lavorati di marche di prodotti nazionali ed esteri.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

 $P\ R\ E\ S\ I\ D\ E\ N\ T\ E$. Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

V A L E N Z A . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

V A L E N Z A . Signor Presidente, onorevoli colleghi, nel dichiarare il voto favorevole del Gruppo comunista desidero esprimere rammarico per il fatto che il Senato, nonostante gli auspici espressi più volte, è chiamato ancora una volta a discutere e ad approvare una misura di emergenza per fornire una « boccata di ossigeno » alla stampa italiana, la quale attraversa una crisi molto grave che ha comportato anche episodi di chiusura di non poche testate.

Noi non discutiamo ancora una legge organica di riforma idonea a rimuovere le cause di fondo e strutturali della crisi, come diceva il sottosegretario Bressani. Va colta quindi l'occasione per esprimere, anche se brevemente, l'esigenza che vengano superati gli intralci, le resistenze di ordine politico che, insieme a difficoltà oggettive, hanno fatto e fanno ostacolo a una rapida conclusione dell'iter parlamentare della proposta di legge n. 1616. Le ragioni delle resistenze politiche riguardano soprattutto la novità delle norme anti-trust, che vengono introdotte per la prima volta nel campo dell'informazione. Evidentemente ci sono grossi editori e potentati economici che fanno incetta di testate a cui non va giù il limite del 20 per cento della tiratura complessiva per una sola proprietà.

La legge di riforma è importante e presenta contenuti di originalità perchè configura un intervento pubblico nel campo dell'informazione a mezzo stampa, che non vuole avere carattere assistenziale nè sostitutivo nè di condizionamento della libera iniziativa, bensì un ruolo promozionale e di sviluppo democratico dell'informazione. Tale intervento è vòlto in più direzioni, e innanzi tutto a definire un rapporto tra proprietà e redazioni in modo tale da valorizzare e tutelare l'autonomia professionale dei giornalisti e degli operatori dell'informazione. Si tende inoltre: ad eliminare quelle strozzature di varia natura che rendono asfittica la diffusione e la lettura dei quotidiani in Italia (quattro milioni e mezzo di copie vendute, meno di una copia ogni dieci abitanti, una delle percenASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

21 Luglio 1978

tuali più basse in Europa); a favorire il risanamento delle aziende, che sta alla base della loro indipendenza politica; a creare condizioni di parità per le diverse iniziative, favorendo soluzioni cooperative tra giornali e lavoratori poligrafici. Si tratta di una legge che cerca soprattutto di arginare e di respingere le tendenze al dominio nel settore da parte di pochi grandi gruppi, cosa questa che è in contrasto con il pluralismo definito dalla Carta costituzionale.

È la Costituzione, infatti, che assegna alla Repubblica il compito di rimuovere tutti quegli ostacoli che limitano di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini ed è la Costituzione che stabilisce che l'iniziativa non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale. Rinnoviamo perciò il nostro auspicio perchè il Senato possa presto esaminare ed approvare il testo che sarà licenziato dalla Camera. In questo quadro, siamo favorevoli all'approvazione immediata del provvedimento di proroga della legge n. 172 nel testo presentato dalla Camera. Il relatore ha fatto bene a rilevare che c'è una lacuna per quanto riguarda i contributi alla stampa italiana all'estero e mi sembra che l'ordine del giorno approvato risolva questo problema, senza ritardare l'approvazione del provvedimento. D'altra parte, la situazione della stampa italiana all'estero non è drammatica perchè ci sono ancora fondi residui da ripartire mentre l'invito (accolto dal Governo) di collocare, come dice l'ordine del giorno, nelle norme transitorie della nuove legge la garanzia di continuità dei contributi ci sembra una soluzione soddisfacente.

Desidero aggiungere una duplice richiesta al Governo su quest'argomento. Credo che sia utile fornire al Parlamento un quadro aggiornato della stampa italiana all'estero per poter valutare il ruolo effettivo che essa assolve nel rappresentare la realtà italiana, gli orientamenti e le aspirazioni della nostra collettività nazionale. Nello stesso tempo c'è l'esigenza di conoscere quali iniziative si pensa di sviluppare per la diffusione all'estero della stampa che si pubblica in Italia. Bisogna, infatti, evitare il rischio che i quotidiani, i periodici e le pubblicazioni di migliore livello politico e culturale rimangano inaccessibili per i nostri connazionali all'e-

stero, ma anche per gli stessi stranieri che sono interessati ai fatti e alle vicende del nostro paese e al contributo che l'Italia dà allo sviluppo democratico, culturale e civile su scala internazionale.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Istituzione del premio di produzione per il personale dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ed altri provvedimenti relativi al personale stesso » (1299) (Approvato dalla 10^a Commissione permanente della Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione del premio di produzione per il personale dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ed altri provvedimenti relativi al personale stesso », già approvato dalla 10^a Commissione permanente della Camera dei deputati e per il quale è stata autorizzata la relazione orale.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

A V E L L O N E , relatore. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 1299 sottoposto al nostro esame, che ha per oggetto l'istituzione di un premio di produzione per il personale dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ed altri provvedimenti relativi al personale stesso, è stato già approvato dalla 10ª Commissione della Camera in sede legislativa.

La questione dell'istituzione di un premio di produzione ai ferrovieri è sorta nel corso del confronto fra Governo, Azienda e sindacati di categoria sul rinnovo del contratto e s'inquadra in un piano inteso al recupero della produttività dell'Azienda stessa non soltanto attraverso il miglioramento dei mezzi e l'adeguamento tecnologico delle

21 Luglio 1978

strutture, ma anche mediante una rivalorizzazione delle capacità individuali dei lavoratori.

Non vi è dubbio, infatti, che al fine di ottenere il risultato concreto di una più alta produttività anche nel settore del trasporto pubblico, che è una variabile più che mai necessaria nel processo produttivo, con funzione strumentale rispetto alle altre attività economiche, occorre valorizzare i contenuti dinamici delle forze di lavoro.

Per raggiungere tali propositi il disegno di legge in esame prevede, in un quadro di riorganizzazione globale dei servizi, l'adozione di misure di carattere produttivistico ed incentivante che, oltre a conseguire economie finanziarie, assicurino una giusta ricompensa al maggior sacrificio imposto al personale dipendente.

Il compenso mensile denominato premio di produzione previsto dall'articolo 1 si inquadra in tale ottica in quanto diretto testualmente ad accrescere la produttività dell'Azienda stessa. La misura del premio si articola, infatti, tenendo conto della produzione globale, dei nuovi processi della produzione, della nuova organizzazione del lavoro e dell'introduzione di nuove tecnologie capaci di realizzare un rapporto di stretta simbiosi tra produttività del personale e nuova organizzazione del lavoro.

Negli articoli successivi vengono fissati il plafond finanziario relativo all'esercizio 1978 nella misura di 80 miliardi e 500 milioni, il meccanismo che potrà consentire l'aumento dello stesso per il 1979 e per gli anni successivi attraverso una valutazione del rapporto tra unità di traffico e consistenza numerica del personale utilizzato, i criteri e le modalità di corresponsione che tengano conto non tanto delle categorie o gruppi di personale previsti dallo stato giuridico, quanto di settori funzionali identificabili sotto il profilo delle mansioni svolte dal personale compreso nei settori stessi.

Particolare rilievo assume al riguardo il principio della contrattazione aziendale con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, nonchè l'articolazione del premio in diverse fasce che tengano conto dei raggruppamenti delle qualifiche di ciascun settore funzionale.

Non è poi senza significato la norma dell'articolo 4 che, volendo realizzare il binomio presenza effettiva — lavoro, subordina la corresponsione del premio alle giornate di presenza in servizio, scontando le sole forme di assenteismo che trovano giustificazione e posizioni giuridiche tutelate dall'ordinamento e con l'esclusione del personale in posizione di comando presso altre amministrazioni dello Stato o presso enti pubblici, in quanto non partecipanti al momento gestionale aziendale.

La nuova normativa adottata dagli articoli 5 e 6 con riferimento all'istituto della reperibilità si inquadra nella finalità della migliore utilizzazione del personale attraverso una riorganizzazione dei sistemi di manutenzione in modo che essa risulti più idonea a consentire la riduzione del numero di taluni interventi aventi carattere ricorrente e in atto effettuati in turno di reperibilità. Da siffatta nuova disciplina conseguirà una riduzione dell'area dei soggetti attualmente tenuti agli obblighi derivanti dall'istituto stesso, assicurando nel contempo, ai dipendenti cui vengono mantenuti gli obblighi, un compenso adeguato al loro maggiore impegno.

Con gli articoli 7, 8 e 9 viene mantenuta la possibilità da parte dell'azienda di recuperare l'organico fissato dalla legge n. 880 del 1971 e dalle successive modificazioni e integrazioni, nonchè tutte quelle facilitazioni concesse all'azienda stessa e dalla citata legge e dalla legge n. 396 del 1974 e dalla legge n. 197 del 1975. In particolare con l'articolo 9 vengono risolti tutti i conflitti interpretativi insorti in merito all'articolo 12 della legge n. 396 del 1974 mediante l'introduzione di una norma di interpretazione autentica vincolante e retroattiva. Il mantenimento delle anzidette facoltà consentirà inoltre all'azienda di soddisfare le proprie esigenze organizzative con la necessaria mobilità di personale, una mobilità capace di far fronte agli interventi straordinari e alla necessità derivante dall'attuazione dei criteri di fungibilità più aderenti alle situazioni concrete. Con l'articolo 10, che determina dal 1º luglio 1977 la decorrenza delle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge 9 gennaio 1978, viene risolto il probleASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

ma di equità retributiva per i comandanti e i direttori di macchina delle navi traghetto, un problema creato dal ritardo dell'iter procedurale successivo all'approvazione del decreto del Presidente della Repubblica che ha aumentato i compensi per il lavoro straordinario al personale dipendente dall'azienda delle ferrovie dello Stato.

Con gli articoli 11 e 12 si sana poi la disparità di trattamento del personale navigante nelle due relazioni per la Sicilia e per la Sardegna, con la conseguente perequazione economica e normativa rispetto al personale ferroviario. Con l'articolo 13 viene messa a disposizione dell'azienda la somma di 17 miliardi e 600 milioni per la remunerazione dell'aumento della produttività operato dal personale dell'azienda nel 1977.

Infine, con l'articolo 14, stabilito l'onere complessivo derivante dall'attuazione della legge, vengono indicati i relativi mezzi di finanziamento.

Concludendo, per le premesse considerazioni chiedo al Senato l'approvazione del disegno di legge in esame, sottoposto alla nostra attenzione nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Carri. Ne ha facoltà.

CARRI. Signor Pesidente, onorevole sottosegretario, onorevoli colleghi, vorrei aggiungere solo poche considerazioni a quelle che qui sono state fatte dal collega Avellone, anche perchè il Gruppo comunista è completamente d'accordo con questo disegno di legge e se vi è un rilievo da fare è che ad esso non corrisponde ancora una struttura aziendale delle Ferrovie dello Stato in grado forse di recepirne tutti i contenuti e garantirne quindi la piena applicazione. Si tratta cioè di una legge davvero innovativa di alcuni aspetti non secondari del rapporto di lavoro esistente nelle Ferrovie dello Stato ma che, proprio per questo suo carattere, rischia di urtare contro il persistere di vecchie ed arcaiche concezioni di direzione che è auspicabile siano al più presto rimosse e superate.

Non a caso, del resto, si parla con insistenza, nel corso di queste ultime settimane, di riforma dell'Azienda delle ferrovie dello Stato, una riforma che tenga conto del carattere industriale dell'azienda che, proprio per questo, non può continuare ad essere amministrata e diretta secondo criteri che riguardano più in generale la pubblica amministrazione. Nelle ferrovie occorre cioè incentivare al massimo la produttività riducendo i costi e migliorando il servizio, sia attraverso la costante introduzione di nuove tecnologie, che attraverso la qualificazione e l'aumento delle prestazioni del personale.

Quest'ultima necessità nasce anche dalla situazione sempre più grave che si è venuta a determinare nel trasporto ferroviario con un disavanzo dell'Azienda delle ferrovie dello Stato che si presume raggiungerà nel 1978 la cifra di 2.360 miliardi. A monte ci sta purtroppo una utilizzazione della rete ferroviaria solo al 24,30 per cento della sua reale potenzialità -5.500 chilometri su 16.000 -; ci sta il fatto che il 75 per cento del personale è utilizzato sul 22-23 per cento dell'intera rete, occupato in mansioni che si giustificano sempre di meno e quindi con un aggravio dal punto di vista economico-gestionale che non è più compatibile. Si è posto e si pone cioè il problema di andare ad una migliore utilizzazione del personale esistente estendendo l'utilizzazione della rete, migliorando il servizio e riducendo quindi i costi di gestione.

Per la realizzazione di questi obiettivi mi pare che la legge, così come del resto sosteneva il collega Avellone, consenta di compiere, se correttamente applicata, un significativo passo in avanti, riconoscendo ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato un primo miglioramento del trattamento economico e salariale oggi in vigore. I colleghi sanno come, da questo punto di vista, i ferrovieri abbiano un trattamento economico e salariale tra i più bassi del nostro paese, tanto da figurare agli ultimi posti della graduatoria predisposta dalla Commissione di indagine parlamentare sulla giungla retributiva. Si pone così il problema di un adeguamento dei livelli retributivi in modo da tendere a parificarli, almeno, a quelli medi in vigore nel settore dei trasporti. Per questo, come è sta-

21 LUGLIO 1978

to detto, con l'introduzione del premio di produzione previsto in questa legge si prevede un compenso medio in più per ogni dipendente di 30 mila lire mensili, ma tale compenso è collegato all'aumento della produttività e ad una migliore utilizzazione e qualificazione del personale.

Qui mi pare stia l'aspetto innovativo di questo provvedimento che mi preme sottolineare; per la prima volta si stabilisce che
il 25 per cento degli 80,5 miliardi di lire occorrenti per l'istituzione del premio nel 1978
dovranno essere ricavati da un aumento corrispondente della produttività nelle Ferrovie e per gli anni successivi si stabilisce che
il premio può essere ulteriormente aumentato sempre che aumenti la produttività dell'azienda nel rapporto, come è detto all'articolo 4, tra unità di traffico e consistenza
numerica del personale relativa all'anno cui
il premio si riferisce.

Come dicevo, non è questa una novità di poco conto, ma è una volontà che innova profondamente il rapporto di lavoro esistente nelle ferrovie e che non si può fare a meno di rilevare in tutta la sua importanza. Ma non è il solo contenuto della legge. Contemporaneamente si stabilisce infatti il miglioramento dell'istituto delle reperibilità al fine di assicurare una migliore disponibilità del personale nell'esercizio dell'azienda e uno sviluppo delle qualifiche e delle mansioni secondo le esigenze che via via si porranno anche in rapporto all'introduzione di nuove tecnologie.

In ordine a questi aspetti (premio di produzione, reperibilità, mobilità, flessibilità nella determinazione delle qualifiche e delle mansioni) occorre dare atto, signor Presidente, del grande senso di responsabilità dimostrato dalle organizzazioni sindacali nel corso delle trattative che hanno portato all'elaborazione di questo testo, a conferma dell'impegno tendente a rendere sempre più efficienti le ferrovie nel quadro più generale del rilancio dell'attività di pubblico trasporto.

Inoltre, come si è giustamente posto in rilievo, si va con questo disegno di legge ad una sanatoria delle disparità che si sono venute a determinare nel trattamento economico del personale addetto alle navi tra-

ghetto per la Sicilia e per la Sardegna e che sono state alla base di quello stato di agitazione che spesso ha finito per paralizzare i collegamenti con le isole. Purtroppo al riguardo non si può qui non deplorare il fatto che, nonostante l'accordo intervenuto con le organizzazioni sindacali, gruppi di autonomi hanno dato luogo, anche nei giorni scorsi, ad agitazioni che hanno paralizzato il traffico con la Sardegna arrecando gravi danni all'attività turistica e più in generale all'economia sarda con tutti i disagi che ne sono derivati per i passeggeri e che i colleghi ben conoscono; agitazioni che hanno costretto il Governo a intervenire con provvedimenti del tutto straordinari, del resto auspicati e sollecitati unitariamente anche in sede parlamentare.

L'approvazione di questo disegno di legge, insieme all'impegno a portare avanti con sollecitudine la trattativa per la definizione del nuovo contratto di lavoro, è augurabile possa scongiurare il ripetersi di simili episodi e possa avviare un rapporto nuovo che nel riconoscimento dei legittimi diritti di questa categoria sia tale da assicurare sempre più l'espletamento di un servizio vitale, indispensabile nei collegamenti con la Sardegna.

Tenuto conto di tutto ciò, a nome del Gruppo comunista, preannuncio il voto favorevole a questa legge sollecitando nel contempo il Governo a procedere nel confronto con le organizzazioni sindacali anche per giungere quanto prima alla definizione di una proposta di riforma delle Ferrovie dello Stato sulla quale il Parlamento possa impegnarsi per andare rapidamente ad una sua discussione e approvazione.

La riforma è infatti una condizione irrinunciabile per garantire, come dicevo, la piena e corretta applicazione di questa legge e assicurare nel prosieguo dell'attività dell'azienda la rimozione di quegli ostacoli che oggi impediscono una più elevata produttività e una più ampia efficienza del servizio nell'interesse della collettività e più in generale per l'economia del nostro paese.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

Assemblea - Resoconto stenografico

21 Luglio 1978

A V E L L O N E , *relatore*. Non ho nulla da aggiungere a quanto già detto in sede di relazione orale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

DEGAN, sottosegretario di Stato per i trasporti. Pochissime parole, signor Presidente, perchè l'ampia e acuta relazione del senatore Avellone e l'intervento del senatore Carri hanno già compiutamente lumeggiato i contenuti e il significato di questo disegno di legge. Mi sia consentito peraltro rilevare che il disegno di legge comporta un onere finanziario per la comunità dell'ordine di circa 100 miliardi dei quali il 25 per cento è stato reperito nell'ambito del bilancio aziendale ma il resto viene reperito attraverso l'aumento dei prodotti del traffico conseguente ai recenti aumenti tariffari. Questo sforzo che la comunità fa, va valutato nei suoi aspetti di opportunità in quanto l'azienda ferroviaria è posta nelle condizioni di compiere un ulteriore passo in avanti nella linea di un miglioramento della sua produttività che certamente è il risultato di una migliore combinazione dei fattori produttivi, ma anche della capacità, attraverso una nuova organizzazione del lavoro, del personale.

Tutto questo significa porre l'azienda ferroviaria nella linea di una grande impresa industriale. Questo è lo scopo che sta mobilitando Governo, forze politiche, forze sociali nell'individuare le più corrette linee di una riforma in questa direzione.

Desidero assicurare al senatore Carri e al Senato intero che da questo punto di vista il Governo si sta impegnando profondamente, come sta impegnandosi per determinare nel modo più celere possibile, sulla base degli accordi recentemente intervenuti, che hanno dato luogo a questo disegno di legge, il nuovo contratto che deve contenere qualche elemento di riforma.

L'augurio che faccio, nel momento in cui il Senato si appresta a trasformare in legge questo decreto, è che il concorso e l'impegno di tutti facciano sì che effettivamente l'azienda ferroviaria acquisisca capacità decisiva nel sistema dei trasporti, che il dibattito che prosegue sui grandi temi possa avvenire in un clima sereno e che in questa stagione, nella quale il sistema dei trasporti è particolarmente necessario, esso venga salvaguardato da azioni di lotta che determinano gravi conseguenze per tutti gli utenti.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

PACINI, segretario:

Art. 1.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata a corrispondere al proprio personale, ivi compreso quello rivestito di qualifica dirigenziale, a decorrere dal 1º gennaio 1978, un compenso mensile denominato « premio di produzione » al fine di accrescere la produttività dell'Azienda.

Il compenso di cui al precedente comma è esteso agli incaricati ed ai loro dipendenti utilizzati dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'espletamento di servizi in base agli articoli 26 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236; 31 della legge 27 luglio 1967, n. 668, e 29 della legge 7 ottobre 1969, n. 747.

(E approvato).

Art. 2.

Per il 1979 e per gli anni successivi la somma di lire 80,5 miliardi, destinata nel 1978 alla corresponsione del premio di produzione, potrà essere aumentata in funzione delle variazioni che, rispetto al 1977, saranno accertate nel rapporto tra unità di traffico e consistenza numerica del personale relativa all'anno cui il premio si riferisce.

(E approvato).

Art. 3.

La valutazione dei rapporti di produttività, l'entità dell'importo dovuto al personale, nonchè i criteri e le modalità per l'attribuzio-

21 Luglio 1978

ne del premio, saranno stabiliti entro il mese di febbraio di ciascun anno sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, previo parere del Consiglio di amministrazione, con decreto del Ministro dei trasporti.

Con il medesimo decreto verranno altresì determinati ai fini dell'attribuzione del premio di produzione:

- 1) i settori di raggruppamento delle diverse qualifiche del personale ferroviario;
- 2) il numero delle fasce nelle quali viene ripartito il premio di produzione;
- 3) le modalità di corresponsione del premio stesso.

(È approvato).

Art. 4.

Il premio di produzione è corrisposto in base alle giornate di presenza in servizio.

Nel computo sono comprese le giornate di congedo ordinario e quelle di assenza per infortunio sul lavoro, malattia professionale o contratta per causa unica e diretta di servizio.

Dalla corresponsione del premio di produzione è escluso il personale ferroviario comandato presso altre Amministrazioni statali o presso enti pubblici.

(È approvato).

Art. 5.

Il comma quarto dell'articolo 29 delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

« I turni di reperibilità sono articolati per unità operative dei vari servizi. La definizione delle unità operative e la durata dei turni stessi saranno determinate sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative. In tale occasione verrà provveduto ad un opportuno ridimensionamento dei settori interessati alla reperibilità. L'istituzione dei turni di reperibilità non deve comportare aumento di posti di organico nel complesso di impianti omogenei ».

(È approvato).

Art. 6.

L'articolo 30 delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

- « Al personale che viene incluso in turno di reperibilità è corrisposto il seguente compenso:
- 1) indennità di reperibilità per ogni giornata di turno: dirigenti lire 6.000; altro personale lire 2.700;
- 2) indennità per ogni chiamata lire 4.500.

Il personale che per qualsiasi motivo non è assoggettato all'obbligo della reperibilità, ed è eccezionalmente chiamato per inconvenienti di esercizio, ha titolo ad una indennità pari a quella di chiamata.

Al personale chiamato ad intervenire per le esigenze dell'esercizio ferroviario, ai sensi delle disposizioni del presente articolo, spetta il compenso orario per lavoro straordinario previsto, per la qualifica rivestita, nei limiti e con le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni ».

Le indennità fissate nelle suddette misure per compenso di reperibilità e di chiamata vanno corrisposte dalla data del 1º luglio 1978. Con provvedimento del direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato si provvederà a dare attuazione alla nuova organizzazione dell'istituto della reperibilità entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Art. 7.

La facoltà di cui all'articolo 2 della legge 29 ottobre 1971, n. 880, e successive modificazioni, così come integrata dall'articolo 8 297° SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA - RESOCON (O STENOGRAFICO

21 Luglio 1978

della legge 6 giugno 1975, n. 197, può essere esercitata dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato fino al 31 dicembre 1985.

(È approvato).

Art. 8.

Correlativamente alla facoltà di cui al precedente articolo sono prorogati fino alla stessa data il disposto dell'articolo 3 della legge 29 ottobre 1971, n. 880, dell'articolo 11 della legge 17 agosto 1974, n. 396, e dell'articolo 9 della legge 6 giugno 1975, n. 197.

(È approvato).

Art. 9.

L'articolo 12 della legge 17 agosto 1974, n. 396, deve essere interpretato come conferimento all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, dalla data di entrata in vigore della stessa legge 17 agosto 1974, n. 396, della possibilità di superare l'organico previsto dall'articolo 1 della legge 29 ottobre 1971, n. 880, e successive modificazioni e integrazioni, per i seguenti provvedimenti:

- 1) bandi di concorso interni alle qualifiche iniziali delle diverse carriere del personale ferroviario;
- 2) immissione dei vincitori dei concorsi interni a posti prestabiliti per qualifiche iniziali delle diverse carriere ferroviarie;
- 3) immissione dei vincitori e degli idonei dei concorsi interni per qualifiche iniziali delle diverse carriere ferroviarie di cui al terzo comma dell'articolo 82 della legge 26 marzo 1958, n. 425;
- 4) cambio di qualifica a qualifiche iniziali ex articoli 48 e 49 della legge 26 marzo 1958, n. 425;
- 5) riammissione a qualifiche iniziali di cui all'articolo 161 della legge 26 marzo 1958, n. 425;
- 6) assunzione di ex militari tecnici specialisti e di ex allievi di scuole professionali o di apprendistato, assunti dal Ministero dei trasporti, di cui al secondo e terzo comma

dell'articolo 6 della legge 26 marzo 1958, numero 425.

(È approvato).

Art. 10.

Le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge 9 gennaio 1978, n. 7, hanno decorrenza dal 1º luglio 1977.

(È approvato).

Art. 11.

La lettera B) dell'articolo 52 delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

« B) Premio orario di presenza a bordo.

Per ogni ora di presenza a bordo viene corrisposto un premio nelle seguenti misure:

				Lire
Comandante			.)	
Direttore di macchina . Primo ufficiale navale .			. [
Primo ufficiale di macchin				
Primo ufficiale marconista			.]	580
Ufficiale navale Ufficiale di macchina			.)	
Ufficiale di macchina		•	. }	425
Ufficiale marconista	•	•	.)	
Nostromo			.)	
Nostromo			. }	425
Capo elettricista			. 1	
Carnentiere			ŀ	
Carpentiere	•	•	. (425
Elettricista	•	•	. (122
Marinaio	٠	•	· }	425
Ingrassatore	•	•	.)	_
Carbonaio			•	425 »

È soppresso l'ultimo comma della lettera C) dell'articolo 52 delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con la cita297^a SEDUTA (antimerid.)

Assemblea - Resoconto stenografico

21 Luglio 1978

ta legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni.

(È approvato).

Art. 12.

L'articolo 55 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Il personale di equipaggio delle navi traghetto, quando eccede il limite di prestazioni mensili di 156 ore, ha titolo ad una indennità ragguagliata ad un sessantesimo della misura ordinaria feriale diurna del compenso per lavoro straordinario di cui all'articolo 32 per ogni minuto eccedente il limite di prestazione, secondo quanto previsto dai turni di servizio.

I periodi di tempo che danno luogo alla corresponsione dell'indennità non sono validi ai fini del computo del lavoro straordinario di cui all'articolo 32 ».

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, salva, per il personale appartenente alla sede di navigazione di Messina, la remunerazione delle prestazioni straordinarie relative alle manutenzioni effettuate dal 1º luglio 1977 alla data di entrata in vigore della presente legge, non compensate in relazione a quanto previsto dalle precedenti norme in materia.

(È approvato).

Art. 13.

Per la remunerazione dell'aumento della produttività del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, verificatosi nel 1977, è posta a disposizione dell'Azienda stessa la somma di lire 17.600 milioni, da attribuire al personale secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

(È approvato).

Art. 14.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, complessivamente valutato per l'anno 1978 in lire 104.170 milioni, si farà fronte: quanto a lire 15.350 milioni con le disponibilità recate dal capitolo 116 « Indennità e competenze accessorie diverse al personale», per milioni 4.110, e dal capitolo 1011 « Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale » per milioni 11.240, iscritti nello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'anno finanziario 1978; quanto a lire 10.750 milioni con riduzione da apportare agli stanziamenti dei capitoli: 101 « Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale », per milioni 5.000; 106 « Onere a carico dell'Azienda per contributi ai fondi pensioni per il personale ferroviario», per milioni 2.100; 107 « Onere a carico dell'Azienda per contributi all'Opera di previdenza ed assistenza per i ferrovieri dello Stato» per milioni 650, e 113 « Compensi al personale per lavoro straordinario e a cottimo » per milioni 3.000, iscritti nello stato di previsione della spesa della stessa Azienda per il predetto anno finanziario e, quanto a lire 78.070 milioni, con i prodotti del traffico.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 17, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (ore 13,40).

Dott. PAOLO NALDINI Consigliere vicario del Servizio dei resoconti parlamentari